

DI PADOVA

PADOVA  
STORIA E  
TRITTO E  
ONICO

OMANO

REC 33222

UNIVERSITÀ DI PADOVA  
Ist. di Diritto Romano  
Storia del Diritto  
e Diritto Ecclesiastico

39 B

L

-1

PUV 43 REC 33222  
2.6.  
R-ANT 39 L 1

L 500

M



*U.*  
COLLEZIONE  
DI  
BOLLE, BREVI, CARTE, TRATTATI  
ED  
ALTRI DOCUMENTI E PEZZI AUTENTICI  
RELATIVI  
AL CONCORDATO  
TRA LA SANTA SEDE APOSTOLICA  
E  
LA REPUBBLICA FRANCESA  
*Col Testo Latino a fronte.*



—  
VENEZIA  
1802.

*Nella Stamperia della Veneta Società Letteraria  
e Tipografica.  
Con Sovrano Regio Permesso.*



UNIVERSITÀ DI PADOVA  
ISTITUTO DI STORIA DEL  
LIBRO, LIBRIO ROMANO  
E LIBRIO ECCLÉSIASTICO

9610

COLLEZIONE

16

GOLLE, BREVI, CARTA, TRATTATI

17

ALTRI DOCUMENTI E LETTERE PATERNO

RELATIVI

AL CONCORDATO

TRA LA SANT' Sede, LA S. M. C.

18

LA RICONOSCENZA DEL VESCOVO

DEL LUGLIO 1540 A L'anno

AL MESSIA

1555

UNA TESTIMONIANZA DI UN S. VESCOVO

1556

CON UNA TESTIMONIANZA



UNIVERSITÀ  
DI TORINO  
BIBLIOTECA  
CENTRALE  
DI  
SCienze  
UMANE

## CONCORDATO

*Tra il Governo Francese e Sua Santità Pio VII.  
cambiato li 3 Fruttidoro, Anno nono della  
Repubblica Francese (23 Settembre 1801.)*

**I**l primo Console della Repubblica Francese e Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII hanno nominati per loro respectivi Plenipotenziarij; il primo Console il Cittadino Giuseppe Bonaparte Consigliere di Stato, Cretst Consigliere pure di Stato e Bernier Dottore in Teologia muniti tutti di pien potere; e dall'altra parte Sua Santità ha nominato Sua Eccellenza il Sig. Cardinale Ercole Consalvi Secretario di Stato, e Monsignor Giuseppe Spina (ora Cardinale) Prelato Domestico assistente al trono pontificio, e il P. Caselli Teologo Consultore della Santa Sede, ugualmente muniti di pien potere nelle dovute forme, i quali dopo il cambio delle loro respective credenziali, hanno conchiusa la seguente Convenzione:

Il Governo della Repubblica Francese riconosce, che la Religione Cattolica Apostolica Romana, è la Religione professata dalla maggior parte dei Cittadini Francesi. Sua Santità riconosce ugualmente, che questa stessa Religione ha conseguito, ed è per conseguire ancora attualmente il più gran bene, ed il più

grande e luminoso stabilimento del culto Catolico in Francia, e di quella particolare professione che ne fanno i Consoli della Repubblica. In conseguenza però di questa vicendevole cognizione delle parti, sì pel vantaggio della Religione che pel mantenimento dell'intera tranquillità, esse hanno convenuto come segue:

I. La Religione Cattolica Apostolica Romana sarà liberamente esercitata in Francia; il di lei Culto sarà pubblico, e si conformerà ai regolamenti di Polizia che il Governo giudicherà necessarj per l'oggetto della pubblica tranquillità.

II. Sarà fatta dalla Santa Sede di concerto col Governo una nuova circoscrizione delle Diocesi Francesi.

III. Sua Santità dichiarerà ai Titolari dei Vescovati Francesi, che essa aspetta da loro, colia più gran fiducia pel bene della pace e dell'unità ogni specie di sacrificio non eccettuato quello delle loro Sedi; e dopo tale esortazione, se essi ricuseranno di prestarsi a questo sacrificio voluto dal bene della Chiesa (rifiuto però che Sua Santità non si attende) sarà provveduto con novelli Titolari al governo dei Vescovati stabiliti dalla nuova circoscrizione nei termini seguenti.

IV. Il primo Console della Repubblica tre mesi dalla pubblicazione della Bolla di Sua Santità, farà la nomina agli Arcivescovati, e Vescovati volati dalla nuova circoscrizione e seguita tal nomina Sua Santità conferrà la

Isti-

Istituzione Canonica relativa secondo le forme stabilite per rapporto alla Francia prima del cangiamiento del di lei Governo.

V. Le nomine ai Vescovati che vacheranno in seguito, saranno ugnalmente fatte dal primo Console, e l'Istituzione Canonica verrà data dalla Santa Sede in conformità dell' articolo precedente.

VI. I Vescovi prima di entrare nelle loro funzioni presteranno direttamente nelle mani del primo Console il giuramento di fedeltà già praticato prima del cangiamiento del Governo, che sarà concepito nei seguenti termini: " Io giuro e prometto a Dio sui Santi Evangelj di prestare obbedienza e fedeltà al Governo stabilito della Repubblica Francese. Prometto altresì di non avere alcuna intelligenza, nè di assistere ad alcuna adunanza, nè di serbare alcuna lega o al di dentro o al di fuori che sia contraria alla tranquillità pubblica sia nella mia Diocesi come altrove, e sapendo che si trama qualche cosa in pregiudizio dello Stato mi farò un dovere di informarne il Governo. "

VII. Gli Ecclesiastici del secondo ordine presteranno lo stesso giuramento nelle mani delle autorità Civili stabilite dal Governo.

VIII. La formula della preghiera seguente verrà recitata terminata l'uffiziatura in tutte le Chiese Cattoliche della Francia.

*Domine salvam fac Rempublicam;  
Domine salvos fac Consules.*

IX. Li Vescovi faranno una nuova circoscrizione delle Parrocchie delle loro Diocesi, la quale non avrà però effetto, che dopo l'assenso del Governo.

X. Li Vescovi nomineranno li Parrochi; e la loro scelta non potrà cadere, che sopra persone approvate dal Governo.

XI. Li Vescovi potranno avere un Capitolo nella loro Diocesi, senza aggravio del Governo.

XII. Tutte le Chiese Metropolitane, Cattedrali, Parrocchiali, ed altre non alienate, necessarie al Culto, verranno date a disposizione dei Vescovi.

XIII. Sua Santità per il bene della pace, e il felice ristabilimento della Religione Cattolica dichiara, che nè Lui, nè i suoi Successori molesteranno in alcuna maniera quei che hanno acquistati Beni Ecclesiastici alienati, e che in conseguenza la proprietà di quelli stessi Beni, li Diritti e Rendite annessevi, resteranno immutabilmente nelle loro mani, o in quelli che avranno causa da loro.

XIV. Il Governo assicurerà un conveniente assegnamento ai Vescovi e ai Parrochi, le cui Diocesi e Parrocchie saranno comprese nella nuova circoscrizione.

XV. Il Governo prenderà ugualmente delle misure, perchè i Cattolici Francesi possano, volendolo, fare in favore delle Chiese delle fondazioni.

XVI. Sua Santità riconosce nel Primo Console della Repubblica Francese, gli istessi diritti.

ritti e prerogative, di cui godeva presso di  
Essa l'antico Governo.

XVII. Resta convenuto tra le parti con-  
traenti, che nel caso, che alcun de' Successo-  
ri del Primo Console attuale non fosse Catto-  
lico, li diritti e le prerogative, mentovate nel  
sopradetto Articolo, e le nomine ai Vescova-  
ti saranno regolati per rapporto a lui con una  
nuova Convenzione.

Le ratifiche saranno cambiate a Parigi nel  
termine di 15 giorni.

## DIVISION DELLA REPUBBLICA

### IN ARCIVESCOVADI E VESCOVADI.

*ARCIVESCOVO di Parigi.* Dipartimento del-  
la Senna.

*Troyes-Aube-Yonne.*

*Amiens-la Somme-l'Oise.*

*Soissons l'Aisne.*

*Arras le Pas-de-Calais.*

*Cambrai-le Nord.*

*Versailles-Seine-&-Oise-Eure-&-Loire.*

*Maux-Seine-&-Marne-Marne.*

*Orleans. Losiet-Loir-&-Cher.*

*ASCIVESCOVO di Malines.* Les Deux-Né-  
thes-la Dyle.

*Namur. Sambre-&-Meuse.*

*Tournay- Jemmapes.*

*Aix la Chapelle-la Roér-Rhin-&-Moselle.*

*Trèves. La Sarre.*

*Gand. L'Escaut-la Lys.*

*Liège Meuse-Inferieure-l'Ourthe.*

*Mayenne . Mont-Tonnerre.*

*ARCIVESCOVO di Besançon . Haute-Saône-  
Doubs-Jura .*

*Autun . Saône-&-Loire-Nievre .*

*Metz-Moselle-Les Forêts-Ardennes .*

*Strasbourg . Haut & Bas-Rhin .*

*Nancy Meuse-Meurthe-Les Vosges .*

*Dyon Côte-d'Or-Haute-Marne .*

*ARCIVESCOVO di Lyon le Rhône- la Loire ,  
l'Ain .*

*Mende . Ardèche-Lozère .*

*Grenoble . L'Isére .*

*Valence la Drôme .*

*Chambéry-Mont-Blanc-Léman .*

*ARCIVESCOVO d'Aix . Le Var-lesBouches-  
du-Rhône .*

*Nice Alpes-Maritimes .*

*Avignon Gard-Vaucluse .*

*Ajaccio Golo Liamone .*

*Digne Hautes-Alpes-Basses-Alpes .*

*ARCIVESCOVO di Tolosa-Haute-Garonne-  
L'Arriège .*

*Cahor . Le Lot-Aveyron .*

*Montpellier . Hérault-Tarn .*

*Carcassonne Aude-Pyrénées .*

*Agen Lot-&-Garonne-Gers .*

*Bayonne . Landes-Hautes & Basses-Pyrénées .*

*ARCIVESCOVO di Pordeaux-Gironde .*

*Poitiers-Deux Sèvres-Vienne .*

*La Rochelle . Charente-Inferieure-Vendée .*

*Augoulême Charente-Dordogne .*

*ARCIVESCOVO di Bonges Cher-Indre .*

*Cler-*

Clémont. Allier-Puy-de-Dôme.  
Saint Flour. Haute-Loire-Cantal.  
Limoges. Creuse-Corrèze-Auvergne.  
ARCIVESCOVO di Tours. Indre-e-Loire.  
La Mans. Sarthe-Mayenne.  
Angers. Maine-e-Loire.  
Nantes. Loire-Inferieure.  
Rennes. Ille-&-Vilaine.  
Vannes. Morbihan.  
Saint Brieux. Côtes du Nord.  
Quimper. Le Finistère.  
ARCIVESCOVO di Roven. Seine-Inferieure.  
Coutances. Manche.  
Bayeux. Calvados.  
Seex. Orne.  
Evreux. Eure.

## ARTICOLI ORGANICI

DELLA

CONVENZIONE DE' 26 MESSIDORO, ANNO 9.

## TITOLO PRIMO.

*Del Governo della Chiesa Cattolica in tutti i suoi rapporti generali coi diritti e la polizia dello Stato.*

“ART. I. **N**essuna Bolla, Breve, Rescritto, Decreto, Mandato, Provvisione, Segnatura in luogo di provvisione, nè altre spedizioni della Corte di Roma, sebbene non riguardassero che i particolari, potranno essere ricevute, pubblicate, impresse, o eseguite senza l’ autorizzazione del Governo.

II. nessun individuo col carattere di Nunzio, Legato, Vicario o Commissario Apostolico, o sotto qualunque altro nome, potrà, senza la medesima autorizzazione, esercitare sul suolo Francese o altrove, veruna funzione relativa agli affari della Chiesa Gallicana.

III. I Decreti de’ Sinodj stranieri, non potranno esser pubblicati in Francia, prima che il Governo non ne abbia esaminata la forma e la loro conformità colle leggi, diritti e franchigie della Repubblica Francese, e tutto ciò che nella loro pubblicazione potrebbe alterare o interessare la pubblica tranquillità.

IV.

IV. Non potrà, senza la permissione del Governo, tenersi verun Concilio nazionale o metropolitano, verun Sinodo diocesano, veruna assemblea deliberante.

V. Tutte le funzioni ecclesiastiche saranno gratuite, salve le obblazioni autorizzate e stabilitate con regolamenti.

VI. In ogni caso di abuso per parte de' superiori e di altre persone ecclesiastiche si potrà ricorrere al Consiglio di Stato. I casi di abuso sono l'usurpazione e l'eccesso del potere, la contravvenzione alle leggi e regolamenti della Repubblica, l'infrazione delle regole consacrate dai Canoni ricevuti in Francia, l'attentato alla libertà, franchigie, costumi della Chiesa Gallicana, ed ogni intrapresa e procedura, che nell'esercizio del Culto, possa compromettere l'onore de' cittadini, turbare arbitrariamente la loro coscienza, degenerare contro di essi in oppressione, in ingiuria, o scandolo pubblico.

VII. Si potrà egualmente ricorrere al Consiglio di Stato per ogni attentato all'esercizio pubblico del Culto, ed alla libertà, che le leggi ed i regolamenti garantiscono ai suoi ministri.

VIII. Competerà il diritto del ricorso ad ogni persona interessata. In mancanza del ricorso privato, ricorrerà, per officio, il prefetto. Il funzionario pubblico, l'ecclesiastico, o la persona che vorrà far uso di questo ricorso, indirizzerà una memoria circostanziata e sottoscritta al Consigliere di Stato incaricato de-

degli affari riguardanti il Culto, il quale sarà obbligato a prendere nel più breve tempo possibile tutte le notizie necessarie; e dietro suo rapporto, l'affare sarà, secondo l'esigenza del caso, definitivamente terminato nella forma amministrativa, e rinviato alle autorità competenti.

## TITOLO SECONDO.

*De' Ministri.*

### SEZIONE I.

*Disposizioni Generali.*

IX. Il Culto Cattolico sarà esercitato sotto la direzione degli Arcivescovi e Vescovi nelle loro Diocesi, e sotto quella dei Parrochi nelle loro parrocchie.

X. Ogni privilegio portante esenzione o attribuzione dalla giurisdizione Episcopale, è abolito.

XI. Gli Arcivescovi e Vescovi potranno, coll'autorizzazione del Governo, e stabilire nelle loro Diocesi dei Capitoli Cattedrali e dei Seminarj. Tutti gli altri stabilimenti Ecclesiastici sono soppressi.

XII. Sarà libero agli Arcivescovi e Vescovi d'aggiungere al loro nome il titolo di Cittadino o quello di *Monsieur*. Tutte le altre qualificazioni sono interdette.

SE-

## SEZIONE II.

*Degli Arcivescovi e Metropolitani.*

XIII. Gli Arcivescovi consaceranno e istalleranno i loro suffraganei. In caso d'impedimento o di rifiuto per parte loro saranno supplite dal Vescovo più anziano del Circondario Metropolitano.

XIV. Veglieranno al mantenimento della fede e della disciplina nelle Diocesi dipendenti dalla loro Metropoli.

XV. Giudicheranno dei reclami e delle lagnanze portate contro la condotta e le decisioni dei Vescovi suffraganei.

## SEZIONE III.

*De' Vescovi Vicarj generali e Seminarj.*

XVI. Non si potrà essere nominato Vescovo prima dell'età d'anni 30 e se non si è originario Francese.

XVII. Prima della spedizione del Decreto di nomina quello o quelli che saranno proposti, saranno tenuti di riportare un attestato di buona vita, e costumi, spedito dal Vescovo nella Diocesi del quale avranno esercitato le funzioni del ministero Ecclesiastico; essi saranno esaminati sulla loro Dottrina da un Vescovo e due Preti saranno commissionati dal primo Console, i quali diriggeranno il risultato del loro esame al Consigliere di Stato

to incaricato di tutti gli affari concernenti i Culti.

XVIII. Il Prete nominato dal primo Console farà le diligenze per riportare l'approvazione del Papa. Ei non potrà esercitare alcuna funzione prima che la Bolla portante la sua istituzione abbia ricevuto l'approvazione del Governo sia a norma di quanto vien prescritto dalla Convenzione stabilita tra il Governo Francese e la S. S. Questo giuramento sarà prestato al primo Console; e ne sarà stesso processo ve bale dal Segretario di Stato.

XIX. I Vescovi nomineranno e istituiranno i Parrochi, nonostante non manfesteranno la loro nomina, e non daranno l'istituzione canonica che dopo che questa nomina sarà stata aggradita dal primo Console.

XX. Saranno tenuti di risiedere nelle loro Diocesi; non potranno uscirne che col permesso del primo Console.

XXI. Ogni Vescovo potrà nominare due Vicari generali ed ogni Arcivescovo tre, e saranno scelti tra i Preti che abbiano le qualità necessarie per esser Vescovi.

XXII. Visiteranno annualmente in persona una porzione delle loro Diocesi e nello spazio di cinque anni la diocesi intera. Nel caso di legittimo impedimento la visita sarà fatta da un Vicario Generale.

XXIII. I Vescovi saranno incaricati dell'organizzazione de' loro Seminarj e i regolamenti della medesima saranno sottomessi all' approvazione del primo Console.

XXIV.

XXIV. Quelli che saranno scelti all' impiego di maestri ne' Seminarj sottoscriveranno la dichiarazione del Clero di Francia del 1682 e pubblicata in vigore di Editto di quell' anno, obbligandosi ad insegnare la dottrina in esso contenuta, ed i Vescovi, trasmetteranno nelle forme questa sottomissione al Consigliere di Stato incaricato di tutti gli affari concernenti i Culti.

XXV. I Vescovi invieranno ogni anno al suddetto Consigliere di Stato il nome delle persone che vanno a studiare ne' Seminarj e hanno destinato di abbracciare lo Stato Ecclesiastico.

XXVI. Non potranno ordinare alcun Ecclesiastico, che non giustifichi di avere almeno una rendita certa di 300 franchi l' anno, se non ha compita l' eta di 25 anni, e non riunisce in se tutte le qualita ordinate da' Canoni ricevuti in Francia. I Vescovi non faranno alcuna ordinazione prima che il numero degli ordinandi non sia trasmesso al Governo ed approvato.

#### SEZIONE IV.

##### *De' Curati.*

XXVII. I Curati non potranno entrare in funzione, che dopo aver prestato innanzi al Prefetto il giuramento prescritto dalla Convenzione stipulata con la S. Sede. Il processo verbale di detto prestato giuramento sarà compi-

pilato dal Segretario della Prefettura e collazionato nelle dovute forme.

XXVIII. Saranno messi in possesso dal Curato o dal Prete, che a tal uopo verrà nominato dal Vescovo.

XXIX. Saranno tenuti a risieder nelle loro parrocchie.

XXX. I Curati saranno immediatamente sottomessi a' Vescovi nell' esercizio delle loro funzioni.

XXXI. I Vicarj e i Subalterni eserciteranno il loro ministero sotto la vigilanza e direzione de' Curati. Saranno essi approvati dal Vescovo e rimossi dall' impiego di suo ordine.

XXXII. Nessun forestiero potrà essere impiegato nelle funzioni del ministero Ecclesiastico senza la permissione del Governo.

XXXIII. E' interdetta ogni funzione a qualunque Ecclesiastico anche Francese, il quale non appartiene a nessuna Diocesi.

XXXIV. Un Prete non potrà lasciare la sua Diocesi per andare in altra senza la permissione del Vescovo.

## SEZIONE V.

### *De' Capitoli Cattedrali e del Governo delle Diocesi durante la vacanza della Sede.*

XXXV. Gli Arcivescovi e Vescovi, che vorranno usare della facoltà loro accordata di stabilire de' Capitoli, non potranno farlo senza essere autorizzati dal Governo, tanto pel

17

pel suddetto stabilimento, quanto per il numero e scelta degli Ecclesiastici destinati a formarlo.

XXXVI. Durante la vacanza delle Sedi, sarà provveduto intorno al Governo delle Diocesi dal Metropolitano, e in sua mancanza dal più anziano de' Vescovi suffraganei. I Vicarj generali continueranno nelle loro funzioni anche dopo la morte del Vescovo fino all'elezione del successore.

XXXVII. I Metropolitani e i Capitoli Cathedrali saranno tenuti senza dilazione di dare avviso al Governo della vacanza delle Sedi, e delle misure prese per l'amministrazione delle Diocesi vacanti.

XXXVIII. I Vicarj generali, che governerranno durante la vacanza non meno che i Metropolitani o Capitolari, non faranno veruna innovazione nelle usanze e costumi delle rispettive Diocesi.

## TITOLO TERZO.

### *Del Culto.*

XXXIX. Non vi sarà che una Liturgia ed un Catechismo in tutte le Chiese Cattoliche della Francia.

XL. Nessun Curato potrà ordinare preghiere pubbliche straordinarie nella sua parrocchia, senza la permissione del Governo.

XLI. Nessuna festa eccettuata la domenica potrà essere stabilita senza la permissione del Governo.

XLII. Gli Ecclesiastici useranno nelle ceremonie religiose degli abiti convenienti al loro grado e a' loro titoli; ma non potranno in verun caso nè sotto alcun pretesto usare de' colori e distintivi riservati a' Vescovi.

XLIII. Tutti gli ecclesiastici saranno vestiti alla Francese e di nero. I Vescovi a questo abito vi aggiungeranno la Croce pastorale e le calzette paonazze.

XLIV. Le Cappelle domestiche e gli Ora-  
torj particolari non potranno essere stabiliti  
senza un' espressa permissione del Governo  
che si accorderà ad istanza del Vescovo.

XLV. Niuna ceremonia avrà luogo fuori  
degli edifizj consacrati al Culto Cattolico in  
quelle Città ove ne esistono altri destinati a  
differenti Culti.

XLVI. L'istesso Tempio non potrà esser  
consacrato che a un solo e medesimo Culto.

XLVII. Vi sarà nelle Cattedrali e Parroc-  
chie un posto distinto per gl'individui Catto-  
lici rivestiti di autorità civile e militare.

XLVIII. Il Vescovo andrà d'accordo col  
Prefetto per concertare la maniera di chiama-  
re i fedeli al servizio Divino, mediante il  
suono delle Campane, il qual suono non avrà  
luogo per altra causa senza il permesso della  
Polizia.

XLIX. Allorchè il Governo ordinerà delle  
pubbliche preghiere, i Vescovi si concenteranno  
col Prefetto e il comando militare del paese  
pel giorno ed il modo di eseguite un tal'or-  
dine.

L. Le

L. Le prediche solenni chiamate in Francia *Sermoni*, e quelle conosciute sotto nome di *Stazioni* dell'Avvento e della Quaresima, non saranno fatte, che da Sacerdoti autorizzati specialmente da' Vescovi.

LI. I Curati nelle preci parrocchiali pregheranno e faranno pregare per la prosperità della Repubblica Francese e per i Consoli.

LII. Eglino non si permetteranno in tutte le loro istruzioni veruna offesa diretta contro qualunque persona o contro gli altri Culti permessi nello Stato.

LIII. Non faranno dal pulpito alcuna pubblicazione aliena ed incoerente all' esercizio del Culto, senza che vi sieno autorizzati espressamente dal Governo.

LIV. Non daranno la benedizione nuziale, che a quelli, che giustificheranno in buona e dovuta forma di aver contratto il matrimonio innanzi l'ufiziale civile.

LV. I registri tenuti da' ministri del Culto, non essendo e non potendo essere relativi all' amministrazione de' Sacramenti non potranno in verun caso soppiantare i registri ordinati dalla legge per convalidare lo Stato civile de' Francesi.

LVII. In tutti gli atti ecclesiastici e religiosi, si dovrà far uso del calendario d' equinozio ( o sia quello che comincia a 21 di settembre ) stabilito dalle leggi della Repubblica, indicando i giorni secondo i nomi che prima aveano nel calendario de' soltsizj ( o antico Calendario ).

LVII. Il riposo de' funzionarj pubblici, sarà fissato in avvenire nella domenica.

## TITOLO QUARTO.

*Della circoscrizione degli Arcivescovi e Vescovi, Parrocchie, Edifizj destinati al Culto e del trattamento dei ministri.*

### SEZIONE I.

*Della circoscrizione degli Arcivescovi e Vescovi.*

LVIII. Vi saranno in Francia dieci Arcivescovi metropolitani e cinquanta Vescovi.

LIX. La circoscrizione delle Metropolitane e delle diocesi, sarà fatta conforme al seguente prospetto.

### SEZIONE II.

*Della circoscrizione delle Parrocchie.*

LX. Vi sarà almeno una Parrocchia in ciascheduna giustizia detta di pace. Vi saranno in oltre stabiliti delle Chiese subalterne o di soccorso quante ve ne sarà di bisogno.

LXI. Ciaschedun Vescovo di concerto col prefetto regolerà il numero e l'estensione di dette Chiese subalterne. I piani stabiliti saranno sottomessi al Governo e non verranno messi in esecuzione senza la sua sanzione.

LXII.

21

LXII. In nessuna parte del Territorio Francese si potrà erigere una nuova cura o Chiesa subalterna senza licenza del Governo.

LXIII. I preti che serviranno le Chiese subalterne saranno nominati da' Vescovi.

### SEZIONE III.

#### *Del trattamento de' Ministri.*

LXIV. Il trattamento degli Arcivescovi sarà di 15 mila franchi l'anno.

LXV. Il trattamento de' Vescovi di 10 mila franchi.

LXVI. I Curati saranno distribuiti in due classi. Il trattamento della prima classe sarà di mille e 500 franchi quello de' Curati della seconda di mille franchi.

LXVII. Le pensioni di cui essi godono in vigore delle leggi dell' assemblea costituente saranno incluse in questo loro trattamento. I Consigli generali delle grandi comunità, potranno su loro beni rurali o rendite loro accordare un aumento se le circostanze lo esigeranno.

LXVIII. I Vicari e Preti subalterni o cooperatori saranno scelti tra gli ecclesiastici pensionati in esecuzione delle leggi dell' assemblea costituente: l'importo delle loro pensioni e il prodotto delle oblazioni formeranno il loro trattamento.

LXIX. I Vescovi formeranno i progetti de' regolamenti relativi alle oblazioni, che i mi-

ministri del culto sono autorizzati a ricevere per l'amministrazione de' Sagamenti. Questi progetti non potranno esser messi in esecuzione senza la licenza del Governo.

LXX. Ogni Ecclesiastico pensionato dallo Stato sarà privato della sua pensione se ricusa senza causa legittima di coprir que' posti che gli verranno affidati.

LXXI. I Consigli generali de' dipartimenti sono autorizzati a procurare agli Arcivescovi e Vescovi un conveniente alloggio.

LXXII. I Presbiterj o Case parrocchiali con gli orti annessi non alienati verranno restituiti a Curati e Preti delle Chiese subalterne. In mancanza, i detti Consigli generali troveranno le opportune case ed orti annessi.

LXXIII. Le fondazioni che hanno per oggetto il mantenimento de' ministri e l'esercizio del Culto, non potranno essere appoggiate che sopra rendite costituite sopra lo Stato. Esse saranno accettate dal Vescovo diocesano e non potranno essere eseguite senza la permissione del Governo.

LXXIV. Gli stabili ossiano case parrocchiali, orti, ec. non potranno esser mai addetti a titoli Ecclesiastici, nè posseduti da' Ministri del Culto in corrispettività delle loro funzioni.

## SEZIONE IV.

*Degli edifizj destinati al Culto.*

LXXV. Gli edifizj anticamente destinati al Culto Cattolico, e che si trovano attualmente in potere della nazione, a ragione di un edifizio per Curato e per Chiesa subalterna, verranno messi a disposizione de' Vescovi in vigore di Decreto del Prefetto del Dipartimento. Una copia di questo Decreto sarà spedita al Consigliere di Stato incaricato di tutti gli affari concernenti i Culti.

LXXVI. Verranno stabilite delle persone incaricate a vigilare alla conservazione de' Sacri Templi e l'amministrazione delle elemosine.

LXXVII. Nelle parrocchie ove non si troverà verun' edifizio addattato per il Culto, il Vescovo si concerterà col Prefetto per l'assegnazione di un edifizio conveniente. , ,

24

---

PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM  
DEI, AD FERPETUAM REI MEMO-  
RIAM.

**E**ccl<sup>esi</sup>a Christi, quam ut civitatem sanctam  
Jerusalem novam descendenter de cœlo à Deo vi-  
dit Joannes, indè potissimum suam repetit firmi-  
tatem, cæteraque ornamenta quibus prædita con-  
surgit, quod nedum sancta, catholica & apostoli-  
ca, sed & una sit, super unius soliditate petræ  
fundata, ex firma & constanti membrorum ec-  
clesiæ omnium unione in eadem fide, in iisdem  
sacramentis, in iisdem vinculis charitatis, in su-  
bjectione atque obsequio omnium legitimo capiti,  
tota vis illa ac pulchritudo est, qua hujus my-  
sticum corpus nobilitatur ac præstat. Quod decus  
ejus præcipuum ac singulare, Redemptor noster,  
cum & ejus proprium esse & conservari usque  
ad consummationem sæculi maxime voluerit in  
eadem Ecclesia, quam acquisivit sanguine suo, an-  
tequam ad patrem ascenderet, memorandis illis  
verbis sic pro ea oravit: “ Pater sancte, serva  
” eos quos dedisti mihi, ut sint unum, sicut &  
” nos ... ut omnes unum sint, sicut tu, pater,  
” in me & ego in te, ut & ipsi in nobis unum  
” sint. ”

Hæc

# TRADUZIONE

*Della Bolla di ratifica della Convenzione stabilita tra la Repubblica Francese e Sua Santità.*

## PIO VESCOVO SERVO DE' SERVI DI DIO A PERPETUA MEMORIA.

**L**A Chiesa di Gesù Cristo, che apparve agli occhi di S. Giovanni sotto l'immagine della nuova Gerusalemme che discendea dal Cielo, ritrae la sua sussistenza non solo ed il suo ornamento, perchè è Santa, Cattolica ed Apostolica; ma perchè ancora è una, e fondata sopra la solidità di una sola pietra; e tutta la forza e bellezza di questo mistico corpo, proviene dalla ferma e costante unione di tutti i suoi membri nella istessa fede, ne' medesimi Sacramenti, ne' medesimi vincoli di una scambievole carità, nella sommissione ed obbedienza al di lei Capo. Il nostro Redentore dopo avere acquistata questa Chiesa a prezzo del suo Sangue, ha voluto che quest'istesso decoro dell'unità fosse per essa un'attributo proprio e particolare da conservarsi fino alla consumazione de' secoli; cosicchè innanzi di risalire al Cielo pregò per lei il Divino Padre con queste memorabili parole: *Padre Santo conservate quelli che mi avete dati in modo, che formino tra loro un sol corpo come noi formiamo*

Hæc nos animo cogitantes simul ac inscrutabili  
divinæ Providentiæ consilio, ad supremum aposto-  
latus apicem, licet indigni vocati fuimus, statim  
convertimus oculos nostros ad populum acquisitio-  
nis, solliciti servare unitatem in vinculo pacis,  
Galliasque potissimum intuentes, magnitudine re-  
gionum, populorum frequentia, ac religionis gloriæ  
multis jam seculis commendatissimas, maximo  
dolore affecti sumus, cùm animadverterimus re-  
giones ipsas quæ tandiu ecclesiæ decus ac deliciæ  
exitissent, postremis hisce temporibus, intestinis  
perturbationibus adeò exagitatas fuisse, ut maxi-  
mum religio detrimentum exindè acceperit, cuius  
causâ, recolendæ memoriæ Pius VI decessor no-  
ster tot, tantasque curas impedit.

Nolumus nos hîc commemoratione malorum ex  
vulnера refricare, quæ divina Providentia nunc  
sanare properat. Quibus nos divinâ ope adjuti,  
cùm opportuna remedia exhibere maximè cupere-  
mus, illud jampridem apostolicis nostris litteris,  
die decimâ quinta maii superioris anni ad univer-

27

miamo tra noi medesimi un unica sostanza; che la loro unione divenga il simbolo di quella virtù per cui io esisto in voi e voi in me; e che non abbiamo in noi e per noi che un solo cuore e un solo spirto.

Penetrati da queste grandi idee, dacchè la Provvidenza per un tratto imperscrutabile di sua bontà, si è degnata chiamarci, benchè indegno, al supremo posto dell'Apostolato, i nostri sguardi si sono rivolti sul popolo acquistato da Gesù Cristo col più vivo desiderio per parte nostra di conservare l'unità Cattolica ne' vincoli della pace; ed è specialmente in Francia, su cui noi abbiamo fissato il guardo; su quel paese celebre da tanti secoli, per l'estensione del suo territorio, per la sua popolazione per le ricchezze de suoi abitanti, e soprattutto per la gloria guadagnata in materia di Religione; per il che risentito abbiamo il più profondo dolore, vedendo, che quelle avventurose contrade, che hanno formato per sì lungo tempo il decoro e le delizie della Chiesa, aveano in questi ultimi tempi provate delle turbolenze così violenti, che la Religione medesima non era stata punto rispettata, malgrado le cure e la vigilanza del nostro predecessore Pio VI di felice memoria.

Ma a Dio non piaccia, che con la rimembranza de' passati crudeli mali pretendiamo ora di riaprire quelle piaghe, che la Divina Provvidenza si è affrettata a risanare. Di già abbiamo dimostrato, come noi desideravamo arrecarci un rimedio salutare, allorchè nel

sos episcopos datis, professi sumus, nihil optatius  
 contingere nobis posse quam vitam pro filiis no-  
 stris, qui sunt Galliae populi, profundere, si eo-  
 rum salus posset interitu nostro repraesentari. Ad  
 ea a patre misericordiarum impetranda cum inde-  
 sinenter preces nostrae, lacrymæque in maximâ  
 animi ægritudine profunderentur, Deus totius con-  
 solationis, qui consolatur nos in omni tribulacione  
 nostrâ, recordatus misericordiae suæ, respicere di-  
 gnatus est dolorem nostrum, ac admirando provi-  
 dentiæ suæ consilio, nec opinantibus nobis, aditum  
 aperuit, quo nos, & tantis malis occurrere, &  
 ecclesiæ unitatem & charitatem, quam antiquus  
 humani generis hostis superseminans zizania su-  
 per mysticum ecclesiæ agrum dissolvere atque  
 extinguere conatus erat, constabilire iterum ac re-  
 vocare possemus. Si quidem ille dominus, qui  
 dives est in misericordia, cogitat consilia pacis  
 & non afflictionis, illustrem virum penes quem  
 nunc gallicanæ Reipublicæ est administratio, eam  
 dem cupiditate finem tot malis imponendi inflam-  
 mavit, ut ejus ope in abundantia pacis religione  
 restituta, bellicosissima illa Natio ad unicum fi-  
 dei centrum revocaretur.

nosro Breve del 15 maggio dell'anno prese-  
dente diretto a tutti i Vescovi, abbiamo espres-  
so il desiderio nostro di apportarvi un saluta-  
re rimedio, dicendo loro, *che di maggior felici-  
tà non potevamo godere, che dare la nostra vi-  
ta per i Francesi nostri cari figli*, purchè con  
questo sacrifizio ci fosse concesso assicurare la  
loro eterna salute. Noi non abbiamo cessato  
nell'affetto del nostro cuore di sollicitare dal  
Padre delle Misericordie quest'insigne benefi-  
zio, per mezzo delle nostre preghiere e delle  
nostre lagrime. Questo Dio di ogni consola-  
zione, che ci sostiene in tutte le nostre affli-  
zioni e nelle nostre pene, si è degnato con-  
siderare con bontà l'eccesso del nostro cordo-  
glio, e con uno slancio ammirabile della sua  
Provvidenza, offrirci in una maniera inaspet-  
tata i mezzi di arrecare un rimedio a tanti  
mali, e ristabilire in seno della Chiesa lo spi-  
rito di unione e di carità, che l'antico ne-  
mico de' Cristiani col seminare su'di lei mi-  
stici campi la zizania, si è sforzato d'indebo-  
llire e di estinguere. Questo Dio pertanto, la  
di cui misericordia è infinita, e che non ha  
per il suo popolo che sentimenti di pace e giam-  
mai desiderj di vendetta, ha fatto nascere nel  
cuore di quell'illustre uomo, che amministra  
la Suprema Magistratura della Repubblica  
Francese l'istesso desiderio di mettere un ter-  
mine alle sciagure da essa sofferte, affinchè  
la Religione ristabilita, torni a fiorire in  
mezzo all'abbondanza della pace, e quel-  
a al sommo bellicosa nazione, venga  
ri-

Vix carissimus in Christo filius noster Neapole-  
 lon Bonaparte consul primus Reipublicæ gallica  
 næ sibi gratum fore testificatus est, ut tracta-  
 tio inieretur, vi cuius religionis cultus in Gal-  
 liâ, Deo adjuvante, feliciter restitueretur, gra-  
 tias agimus Deo, cuius unius misericordiæ hoc  
 nos beneficium acceptum referebamus. Itaque ne  
 nostro muneri, ac studiis ejusdem primi consulis  
 deessemus, statim venerabilem fratrem archiepi-  
 scopum Corinthi, ad ineundam tanti bujus negoti-  
 iii tractationem misimus. Qui, cum Parisios ve-  
 nisset, multis hinc indè discussis atque animadver-  
 sis, tandem misit ad nos articulos quosdam sibi  
 propositos, ad quos diligenter expendendos nos omni  
 studio animum adjicientes, sententiam etiam au-  
 dire voluimus congregationis venerabilium fratrum  
 nostrorum sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalium;  
 qui ad mentem suam de totâ hâc causâ nobis  
 aperiendam scèpè coram nobis congregati, & voce  
 & scripto quid sentirent nobis significaverunt.  
 Cum autem in re tanti momenti, illud præcipue,  
 ut decebat, curandum existimaverimus, ut vesti-  
 gia pontificum prædecessorum nostrorum sequere-  
 mur, propterea repetentes memoriâ ea, quæ ab  
 iisdem facta fuerant in extraordinariis temporum  
 difficillimorum casibus, cum gravissimæ populo-  
 rum perturbationes exortæ intestinis motibus ma-  
 ximas nationes agitârunt, plura, gravia & lu-  
 etuosa accidisse comperimus, quæ ante oculos no-  
 stros posita, quâ agendi ratione uti possemus no-  
 bis aliquo modo indicarent. Igitur antedictæ con-

gre-

richiamata all' unico e solo centro della fede.

Appena il nostro carissimo figlio in Gesù Cristo Napoleone Bonaparte primo Console della Repubblica Francese, ci ha fatto sapere come egli gradirebbe di entrare in un negoziato, il di cui oggetto fosse il ristabilimento della Religione Cattolica in Francia, che la nostra prima azione è stata di render grazie all' Altissimo dal quale solo noi riconosciamo quest' inestimabile beneficenza. E per non mancare nè a nostri doveri nè alle brame del primo Console, noi ci affrettammo tosto di inviare a Parigi il nostro venerabile fratello l' Arcivescovo di Corinto per dar principio a questa fortunata trattativa, in sequela di che, dopo lunghe e difficili discussioni ci trasmesse gli articoli, che il Governo Francese gli avea proposti, i quali dopo avere noi personalmente esaminati, giudicammo conveniente sentire il parere di una Congregazione composta da' nosiri venerabili fratelli i Cardinali della Santa Romana Chiesa. Eglino si adunarono più volte innanzi a noi, e ci espressero i loro sentimenti particolati tanto a voce, quanto in iscritto. E siccome ancora conveniva, che in un affare di tanta rilevanza, si seguissero da noi le tracce de' nostri predecessori, ci siamo richiamati alla mente ciò che dessi aveano operato nelle più ardue e disastrose circostanze, in mezzo alle turbolenze e le rivoluzioni che agitarono le più floride nazioni, ed abbiamo trovati nella loro condotta

i mez-

gregationis venerabilium fratrum nostrorum sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalium sententiâ cognitâ, post sedulam considerationem, propositæ conventioni, quæ ratione potuimus, duximus annuendum, atque apostolicam potestatem ad ea omnia proferre quæ extraordinariæ temporum rationes atque bonum pacis & unitatis Ecclesiæ à nobis postulaverunt. Quinimò, adeò ingenti exarsimus desiderio Galliæ ad unitatem sanctæ sedis feliciter revocandæ, ut cum allatum ad nos esset, nonnullas formas propositæ conventionis quam ad venerabilem fratrem archiepiscopum Corinthi remisimus, eâ interpretatione explicari ut gallicæ Repubblicæ circumstantiis non aptæ viderentur atque exoptatæ unioni moram aliquam possent inferre, molestissimè animo nostro id ferentes, Lutetias mittere statuimus dilectum in Christo filium nostrum Herculem sanctæ Agathæ ad Suburram diaconum cardinalem Consalvi, atque à secretis nostri statu, qui, utpote unus ex eorum numero, quos à hac rem congregatos in consilium adhibuimus, quique lateri nostro continuò in suo munere adhærens optimè omnium & expositarum rerum intelligentiam, & veros animi nostri sensus poterat explicare, eam etiam illi facultatem impartientes, ubi necessitas postularet, in antea dictis formis eas mutationes inducere quæ definitarum à nobis rerum substansiam integrum retinentes, illarum executionem, quam celerrimam redderent, & faciliorem viam sternerent conventioni, quæ, cum à nobis commissa feliciter, Deo favente, sint peracta, indèque ab eo, una cum venerabili fratre nostro archiepiscopo Corinthi, ac di-

i mezzi di dirigerem e illuminare la nostra. Dopo dunque un maturo esame, e col voto de' nostri venerabili fratelli i Cardinali, membri della predetta Congregazione, credemmo bene di accettare la proposta Convenzione nella miglior maniera, e fare dell' Apostolica potestà l' uso che esigevano da noi le circostanze straordinarie de' tempi, e l' amore dell' unità e della pace. Abbiamo fatto anche di più, tanto era grande il nostro desiderio di riunire la Francia alla S. Sede, mentre appena abbiamo avuta notizia, che certe formule della proposta Convenzione, e da noi rimandata all' Arcivescovo di Corinto, erano spiegate in modo non coerente, ed atte con nostro dispiacere a ritardare la desiderata unione, risolvemmo di spedire a Parigi il carissimo nostro figlio in Cristo Ercole Consalvi Cardinale di S. Agata alla Suburra nostro Segretario di Stato, uno di quelli da noi congregati in Consiglio per la decisione di sì importante affare, e che a motivo delle sue incombenze, essendo sempre stato vicino a noi, era in grado più di qualunque altro di spiegare i nostri sentimenti; a taluopo gli abbiamo delegato il potere di fare, se la necessità lo richiedeva, que' cangjamenti nelle formule della Convenzione che stimati avesse opportuni, evitando di alterare la sostanza delle cose già concertate, e prendendo le misure le più efficaci per facilitare la pronta esecuzione del progetto e la conclusione del Trattato. Il Cielo si è degnato secondare questo nostro

dilecto filio fratre nostro Carolo Caselli ordinis servorum Mariæ ex generali, ex nostrâ parte; & dilectis in Christo filiis Josepho Bonaparte & Emmanuele Cretet consiliariis statu, necnon dilecto in Christo filio præsbytero Stephano Bernier, parocho sancti Laudi Andegavensis, ex parte gallicani regiminis, conventio inter nos ipsumque Galliarum regimen Parisiis signata sit, hæc à nobis, adhibitis in consilium venerabilibus fratribus sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalibus, per scrutata diligenter atque examini supposita, cum talis reperta sit ut nostrâ approbatione confirmari possit; nos, nullâ amplius morâ interpositâ, per apostolicas has litteras nota facimus ea omnia quæ à nobis constituta concessaque sunt ad religionis bonum internæque Galliarum tranquillitatis conservationem consequendam, atque ad properandam illam tandiū optatam pacem ac unitatem, quâ Ecclesia sancta in Domino gaudeat atque lætetur.

Atque illa imprimis à Gallicano regimine solemnis facta est declaratio, nimis recognoscere se religionem catholicam, apostolicam, romanam eam esse religionem quam longè maxima Gallorum civium pars profitetur. Neque verò aut dissimili modo nos ipsi recognoscimus ex catholicis cultu in Galliâ constituto, necnon ex particulari ejus professione quam faciunt Reipublicæ consules, eamdem religionem maximam utilitatem, maximumque decus percepisse & hoc quoque tempore præstolari. Quibus ita se habentibus, illud præ omni-

pietoso disegno; attesochè fu sottoscritta in Parigi una Convenzione tra il sovrindicato Cardinale, il nostro venerabile fratello l'Arcivescovo di Corinto, il nostro caro figlio Carlo Caselli ex Generale de' Serviti per parte nostra, e per parte del Governo Francese da' nostri cari figli Giuseppe Bonaparte, Emanuele Cretet Consigliere di Stato e Stefano Bernier prete curato di San Laudo di Angers. Questa Convenzione è stata da noi maturamente riesaminata non meno che da nostri venerabili fratelli i Cardinali chiamati nel nostro Consiglio; l'abbiamo giudicata degna della nostra approvazione, e affinchè la sua esecuzione non provi alcun ritardo, dichiariamo e notifichiamo con le presenti Apostoliche lettere tutto quello e quanto è stato respettivamente convenuto e stabilito pel bene della Religione, per la tranquillità interna della Francia, l'avventuroso ritorno della pace, e di quell'unità salutare, che dee produrre la consolazione e la gioja della Chiesa.

Il Governo Francese non ha tardato a dichiarare, come egli riconosceva, che la Religione Cattolica Apostolica Romana era quella della maggiore e più gran parte de' cittadini Francesi. E noi dal canto nostro abbiamo riconosciuto nel medesimo modo, come dallo stabilimento del culto Cattolico in Francia e dalla professione particolare, che ne facevano i Consoli attuali, che la Religione ne avea ricavato, e ne attendeva ezian-  
dio un maggior lustro e prosperità. In se-

omnibus constitutum est, ut religio catholica, apostolica, romana, liberè in Galliâ exerceatur. Itud etiam sancitum est, ut publicus sit illius cultus, habitâ tamen ratione ordinationum, quoad politiam, quas regimen, pro publicâ tranquillitate, necessarias existimabit.

Deinde, cùm illud maximè necessarium esse compertum sit, ut de episcopalibus sedibus ratione haberetur, hinc, cùm Gallicanum regimen novam fieri Gallicarum diœcesium circumscriptionem se cupere nobis significaverit, collatis cum eo consiliis, nova a nobis Gallicarum diœcesium circumscription fiet, quæ mutuæ voluntatis conjunctione ita perficietur ut spiritualibus catholicorum necessitatibus consultum sit. Et quoniam, tùm propter novam hanc ipsam diœcesium circumscriptionem, tùm propter alias gravissimas causas, omnia impedimenta removenda sunt, quæ tanto operi perficiendo adversari possunt; propterea nos justæ persuasiōni innixi gallicarum Ecclesiarum titulares episcopos ita animo esse comparatos ut eidem religioni omnia sacrificia, ac vel ipsam suarum sedium resignationem litare non sint detrectaturi ( quod jamdiu quām plurimi inter ipsos, numquam satis commendandis litteris, ad recolendæ memoriae prædecessorem nostrum, die tertiatâ maii anni millesimi septingentesimi nonagesimi primi ultrò obtulerunt ) prædictos titulares per nostras apostolicas litteras sollicitudinis plenas adhortabimur ut Ecclesiæ paci atque unitati consulant, significabimusque nos ab eorum quā in

Quela di tal dichiarazionè preventivamente fatta , è stato determinato , che la Religione Cattolica Apostolica Romana verrebbe liberamente esercitata in Francia e che pubblico sarebbe il suo culto , purchè si conformasse a que' regolamenti di polizia , che il Governo giudicati avesse necessarj per mantenere la pubblica tranquillità .

Il principale oggetto , che dovea dopo di ciò fissare la nostra attenzione erano le Sedi Episcopali , relativamente alle quali il Governo ha dichiarato di volere una nuova circoscrizione delle Diocesi Francesi . Di concerto con esso , noi abbiamo promesso di effettuarla , in guisa che secondo la reciproca intenzione questa nuova circoscrizione bastar potesse interamente a' bisogni de' fedeli . E siccome importa tanto a motivo di detta nuova circoscrizione delle diocesi , quanto per più gravi ragioni di allontanare tutti gli ostacoli , che nuocerebbero al successo di una così gloriosa operazione , fermamente persuasi , che tutti i titolari de' Vescovadi Francesi farebbero alla Religione il sacrifizio delle respective sedi ( avendo già diversi tra loro offerta la propria rinunzia al nostro venerabile predecessore Pio VI nelle loro lettere sotto il dì 3 maggio 1791 ) noi esorteremo questi medesimi titolari con un Breve pieno di zelo e di forza a contribuire al comun bene della pace e dell' unità . Noi ad essi dichiareremo , come attendiamo con fiducia dal loro affetto verso la Religione i domandati sacrifizj senza eccet-

in religionem flagrant charitate, firmâ fiduciâ, ea quæ superius dicta sunt sacrificia expectare, ne ipsâ quidem sedium resignatione exceptâ, quam Ecclesiæ bonum imperat. Quâ hortatione promissa, eorumque cognita responsione, quam nostris conformem votis futuram esse haud dubitamus, opportuna media adhibebimus, quibus religionis bono consulatur, atque ut, nova circumscriptione peracta, Gallicani gubernii vota impleantur, operam impendemus. Archiepiscopos autem & Episcopos novæ circumscriptionis diæcesibus præficiendos, Consul primus Gallicanæ Reipublicæ nominabit, nominationesque exhibebit intrâ tres mentes qui promulgationem apostolicæ constitutionis consequentur. Nos verò iisdem nominatis institutionem canonicam dabimus juxta formas relatè ad Gallias ante regiminis commutationem statutas. Eadem ratio servabitur, tam in nominacionibus, quam in canonicâ institutione eorum qui imposterum vacantibus sedibus substituentur.

Ut verò ne minimum quidem dubitari possit de sensibus ac mente Episcoporum ( quanquam etiam sine ullius obbligatione juramenti, juxta Evangelii præscripta, quid supremis præpositis debeat optimè noverint, atque implere teneantur) quo certiores sint de eorum fide atque obedientia Reipublicæ Rectores, consensimus ut Episcopi, antequâm Episcopale munus gerendum suscipiant, coram primo Consule juramentum fidelitatis emittant quod erat in more positum ante regiminis commutationem, sequentibus verbis expressum. “Ego juro & promitto ad Sancta Dei Evan-

tuare quello delle proprie sedi imperiosamente ingiunto dal bene della Chiesa. Dopo una tale esortazione e la loro risposta, che non dubitiamo sarà conforme a' nostri desiderj, ci appiglieroemo senza dilazione a' mezzi convenevoli per procurare ogni maggior vantaggio alla Religione, dando il suo intiero effetto alla divisione delle diocesi e adempiendo in tal guisa i voti e le intenzioni del Governo Francese. Il primo Console della Repubblica nominerà gli Arcivescovi ed i Vescovi della nuova circoscrizione dentro lo spazio di tre mesi dopo la pubblicazione della nostra Bolla. E dal canto nostro conferiremo, a quelli che saranno così nominati, l'istituzione canonica secondo le forme stabilite per rapporto alla Francia prima del cangiamento di governo. L'istessa cosa sarà osservata tanto nella nomina quanto nell'istituzione canonica da dar si a' Vescovadi che in seguito rimarranno vacanti.

Sebbene quindi non vi sia da dubitare de' sentimenti e delle intenzioni de' Vescovi (at-tesochè senza l'obbligazione del giuramento di qualunque specie si sia, l'Evangelo solo basti per astringerli alla obbedienza dovuta al Governo) nondimeno acciò i Capi del Governo sieno più sicuri della loro fedeltà e sommissione, nostra intenzione si è, che tutti i Vescovi prima di entrare all'esercizio delle loro funzioni prestino in mano del primo Console il giuramento di fedeltà, di già usato relativamente a' medesimi innanzi il precita-

Evangelia, obedientiam & fidélitatem gubernio  
per constitutionem Gallicanæ Reipublicæ statuto.  
Item promitto me nullam communicationem habi-  
turum, nullo consilio interfuturum, nullamque  
suspectam unionem neque intrâ neque extra con-  
servaturum, quæ tranquillitati publicæ noceat,  
& si, tam in diœcesi mea quam alibi, noverim  
aliquid in statu damnum tractari, gubernio no-  
nifestabo. „

Eisdemque de causis consensimus Ecclesiasticos  
secundi ordinis in eadem verba jurare coram au-  
toritatibus civilibus quæ à Rectoribus Reipubli-  
cæ designabuntur.

Cum inscrutabili consilio divinæ Providentiae,  
quæ largitate donorum ubique diffunditur, cuncta  
regantur in Mundo, pietati congruum, & pub-  
licæ quam optamus felicitati necessarium judica-  
vimus, ut ad utilitatem salutemque Galliarum  
publicis precibus divinum auxilium imploretur.  
Idcirco in omnibus Templis Catholicorum quæ sunt  
in Gallia, post divina officia his verbis orabitur:

Domine, salvam fac Rempublicam.

Domine, salvos fac Consules.

Constitutis diœcesibus, cùm omnino necesse  
sit limites etiam parœciarum constitui, earum  
circumscriptionem ab Episcopis fieri volu-  
mus, quæ tamen circumscriptio suum non sortie-  
tur

to cangiamento di governo, espresso ne' seguenti termini. „ Io giuro e prometto a Dio sopra i Santi Evangelj obbedienza e fedeltà al Governo stabilito dalla costituzione della Repubblica Francese. Prometto ugualmente di non avere alcuna intelligenza, nè di assistere a verun consiglio, nè mantenere alcuna lega sia nell'interno che nell'esterno, che possa esser contrario alla pubblica tranquillità, e se nella mia diocesi o altronde sento che si vada tramando qualche cosa in pregiudizio dello Stato ne darò parte al Governo. „

Noi vogliamo ugualmente e per le istesse ragioni, che gli Ecclesiastici del secondo ordine prestino l'istesso giuramento tra le mani delle autorità civili, che dal Governo verranno indicate.

E siccome tutto è diretto nel mondo dall'invisibile mano della Provvidenza, i di cui doni ovunque si diffondono, noi abbiamo creduto convenire alla pietà, ed esser necessario alla pubblica felicità, che venga implorato il Divino ajuto nelle pubbliche preci, ed in tutte le Chiese della Francia dopo l'ufizio si reciti la seguente Orazione:

*Signore conservate la Repubblica &c.*

*Signore conservate i Consoli &c.*

Dopo avere stabilite in tal guisa le nuove Diocesi, facendo di mestieri, che i limiti delle nuove Parrocchie lo sieno ugualmente, vogliamo che i Vescovi ne facciano una nuova

42  
tur effectum, nisi postquam gubernii consensus  
accesserit.

*Jus nominandi parochos ad Episcopos pertinebit,  
qui tamen personas non seligent, nisi iis dotibus  
instructas, quas Ecclesiæ canones requirunt, at-  
que, ut tranquillitas eò magis in tuto sit, gu-  
bernio acceptas.*

*Cùm verò, tùm clericorum institutioni, tùm  
episcoporum consilio, suæquæ ecclesiæ administra-  
tioni consulere necesse sit, illud non omisimus,  
ut iidem episcopi unum habeant in cathedrali Ec-  
clesiæ capitulum, unumque seminarium in suâ  
cuique Diæcesi, quamvis gubernium ad dotationis  
obligationem non se adstringat.*

*Quamvis maximè desideraretur à nobis ut tem-  
pla omnia iterum sacris ministeriis exercendis ca-  
tholicis redderentur, cum tamen id persici non pos-  
se videamus, satis habuimus quòd omnia tempa  
metropolitana, cathedralia, parochialia, aliaque  
non alienata, cultui necessaria episcoporum tra-  
dantur dispositioni.*

*Constantes in proposito ad omnia sacrificia pro  
bono unitatis descendendi, ad quæ, salvâ Religione,  
descendi potest, ut etiam pro viribus nostris tran-  
quillitati Galliarum cooperemur, quæ denuò totæ  
turbarentur, si bona ecclesiastica alienata iterum  
es-*

va distribuzione, la quale però non avrà effetto, che dopo avere ottenuto il consenso del Governo.

Il diritto di nominare i Curati apparterrà a Vescovi, che non potranno eleggere, che persone dotate delle qualità richieste da' sacri canoni, e perchè la pubblica tranquillità sia sempre più sicura, dovranno esser grate al Governo.

Ed essendo d'uopo inoltre il vigilare nella Chiesa all' istruzione degli ecclesiastici e dare al Vescovo un consiglio che lo ajuti a sopportare il peso dell'amministrazione spirituale, non abbiamo omesso di stipulare che esisterebbe in ciascheduna Cattedrale conservata un Capitolo, ed in ciascheduna Diocesi un Seminario, senza che però il Governo sia obbligato a dotarli.

Quantunque da Noi vivamente si desiderasse, che tutti i sacri Templi restituiti fossero a Cattolici per la celebrazione de' nostri Divini misteri, non ostante avendo noi veduto chiaramente come una tal condizione non può eseguirsi, abbiamo giudicato che bastasse l' ottenere dal Governo, che tutte le Chiese Metropolitane, Cattedrali, Parrocchiali, ed altre non alienate, necessarie al culto, restituite fossero a disposizione de' Vescovi.

Perseverando nella nostra risoluzione di fare pel bene dell' unità tutti que' sgrifizj che possono permettersi dalla Religione e di cooperare per quanto stava in noi alla quiete de' Francesi, che sottoposta sarebbe a nuove agi-

essent repetenda, & ut, quod potissimum est, felix Catholicæ Religionis restitutio fiat, prædecessorum nostrorum exempla seculantes, declaramus eos qui bona ecclesiæ alienata acquisiverunt, molestiam nullam habituros neque à nobis, neque à romanis Pontificibus successoribus nostris; ac consequenter proprietas eorumdem bonorum, redditus, & jura iis inhærentia, immutabilia, penè ipsos erunt atque ab ipsis causam habentes.

Sed quoniam Galliarum ecclesiis veteri suo patrimonio privatis invenienda ratio aliqua est quâ suppleri episcoporum ac parochorum substentationi ac decentiæ possit, Galliarum gubernium in se recipit tūm episcoporum, tūm parochorum, quorum diæceses atque parochias nova circumscripctio complectitur, substentationem, quæ cujusque statum deceat.

Simili modo statutum est Gallicanæ Reipublicæ gubernium curaturum ut catholicis in Galliâ liberum sit, si libuerit, Ecclesiis consulere novis foundationibus.

Demùm declaravimus recognoscere nos in primo Consule-Gallicanæ Reipublicæ, eadem jura ac privilegia quibus apud Sanctam Sedem fruebatur antiquum regimen. Quod si forte eveniat, ut aliquis ex successoribus hodierni primi Consulis Catholicae Religionem non profiteretur, eo casu, super juribus & privilegiis superius memoratis, nec non super nominatione ad Archiepiscopatus &

Epi-

tazioni se si ridemandassero i beni ecclesiastici , e volendo soprattutto , che il fortunato ri-  
stabilimento della Religione non provasse al-  
cuna opposizione , dichiariamo sull' esempio  
de' nostri predecessori , che coloro i quali  
avranno acquistati in Francia de' beni Eccle-  
siastici , non verranno turbati nè da noi , nè  
da' nostri successori nel possesso de' medesimi ,  
e che in conseguenza la proprietà de' suddetti  
beni , le rendite e le proprietà , che vi sono  
anneesse , diverranno immutabili nelle loro  
mani o di quelli che per loro agiscono .

Ma rimanendo con ciò le Chiese di Fran-  
cia spogliate de' proprij beni , bisognava  
rintracciare un mezzo di provvedere all'one-  
sto mantenimento de' Vescovi e de' Curati , il  
Governo in conseguenza ha dichiarato , che  
prenderebbe le misure opportune , perchè i  
Vescovi ed i Curati della nuova circoscrizione  
avessero una sussistenza convenevole al loro  
Stato .

Egli ha similmente promesso di dare le ade-  
quate disposizioni , perchè sia permesso a Cat-  
tolici Francesi , di fare a loro arbitrio delle  
fondazioni in favore delle Chiese . Finalmente  
abbiamo dichiarato di riconoscere nel primo  
Console gl' istessi diritti e privilegj de' quali  
godeva presso di noi l' antico Governo . E se  
mai accadesse , che qualcheduno de' successori  
del primo Console suddetto , non seguisse la  
Cattolica Religione , i diritti e privilegj sum-  
mentovati e la nomina tanto degli Arcivesco-  
vadi quanto de' Vescovadi , saranno regola-  
ti

Episcopatus, respectu ipsius, nova conventio  
fiet.

Cum itaque omnia & singula superius recensi-  
ta, ex parte quidem nostrâ, ac nostro & Sedis  
Apostolicæ nomine, à dilecto in Christo filio no-  
stro Herculè Sanctæ Agathæ ad Suburram Dia-  
cono Cardinali Consalvi à secretis nostri statûs,  
necnec venerabili fratre Josepho Archiepiscopo Co-  
rinthi, atque dilecto filio Carolo Caselli, ex par-  
te verò & nomine Gallicani gubernii, à dilectis  
in Christo filiis Josepho Bonaparte & Emanuele  
Cretet Consiliaris Statûs, necnè dilecto in Chri-  
sto filio præsbytero Stephano Bernier Parocho San-  
cti Laudi Andegavensis, ejusdem Gubernii Pleni-  
potentiariis, Lutetiæ Parisiorum subscripta sint;  
cumque post hujusmodi conventiones, pacta & con-  
cordata in omnibus & singulis punctis, clausulis,  
articulis & conditionibus à præfatis subscripta,  
pro firmiori eorum subsistentia, robur Apostoli-  
cæ firmitatis adjicere, & autoritatem solemniorem  
& decretum interponere necessarium sit, nos, eâ  
spe freti fore ut Deus, qui dives est in miseri-  
cordiâ & à quo omne datum optimum & omne  
donum perfectum, studia nostra in sanctissimo hoc  
opere absolvendo benigno favore prosequi dignetur,  
ac ut, omnibus amotis impedimentis atque dissi-  
diis, vera pietas & religio majora suscipiant in-  
crementa sublatisque ex agro dominico dissentionum  
seminibus, abundantior in dies bonorum operum  
seges ad ipsius Dei laudem & gloriam, & eternam-  
que animarum salutem succrescat, de venerabilium  
fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Car-  
dinalium consilio & assensu, ac certâ scientiâ &

ti, rispetto a lui, con una nuova Convenzione.

Tutte queste cose essendo state stipulate, accettate e firmate a Parigi in tutti i loro punti, clausole e articoli, cioè per parte nostra in nome della S. Sede Apostolica dal nostro caro figlio Ercole, Diacono di S. Agata alla Suburra, Cardinale Consalvi nostro Segretario di Stato, dal nostro venerabile fratello Giuseppe Arcivescovo di Corinto, e dal nostro caro figlio Carlo Caselli; e a nome del Governo Francese dal nostro caro figlio Giuseppe Bonaparte, Emanuele Cretet Consigliere di Stato, e Stefano Bernier Prete Curato di S. Laudo d' Angers, plenipotenziarj a tale effetto nominati, abbiamo giudicato necessario per la loro più perfetta esecuzione, di munirli per mezzo di una solenne Bolla di tutta la forza che può avere la sanzione Apostolica, sperando nella misericordia del Signore, che è l'autore di ogni grazia e di ogni perfetto dono, che si degnerà secondare in un modo favorevole gli sforzi del nostro zelo per l'intero compimento di questa santissima opera, desiderando di allontanare tutti gli ostacoli, appianare tutte le dissensioni sradicare dal Divino campo ogni seme di discordia, affinchè la Religione e la vera pietà ricevano di giorno in giorno de' nuovi aumenti, e che la messe delle buone opere divenga sempre più abbondante in mezzo a' Cristiani per la gloria di Dio e la salute delle anime; col parer e consenso de' nostri venerabili fra-

tel-

maturâ deliberatione nostra , deque Apostolicæ potestatis plenitudine , suprâ dictâs concessiones , conventiones , capitula , pacta & concordata tenore præsentium cohærenter ad peculiare Chirograpnum super ipsis articulis appositum , approbamus , ratificamus & acceptamus , illis Apostolici munimini & firmitatis robur & efficaciam ad jungimus , omniaque in eos contenta ac promissa sincère & inviolabiliter ex nostra ejusdemque Sedis parte adimpletum & servatum iri , tâm nostro quâm nostrorum successorum nomine promittimus ac spondemus . . . .

Nolumus etiam paternæ nostræ charitatis non esse participes eos Ecclesiasticos viros qui in Sacris Constituti matrimonia attentarunt , sive qui à proprio instituto publice desciverunt ; ideoque eorum respectu , ipsius etiam regiminis officiis obsecundantes , vestigia sequemur recolendæ memoriae

præ-

telli i Cardinali della Santa Romana Chiesa, di nostra certa scienza, piena potenza ed autorità approviamo, ratifichiamo, ed accettiamo tutti i suddetti articoli, clausole, e convenzioni, diamo a' medesimi la nostra Apostolica sanzione, conforme a quella che abbiamo di già data in particolare all'esposizione litterale de' suddetti articoli, tanto in nome nostro quanto de' nostri successori, e promettendo di adempire e fedelmente eseguire quanto in essi si dice e contiene.

"In mezzo della gioja che deve risentirne la Chiesa Cattolica, e per giungere in quanto a Noi appartiene con la nostra sollicitudine Pastorale ad operare l'unione di coloro, i quali hanno occupate delle Sedi Arcivescovili e Vescovili senza aver riceyuta l'istituzione della S. Sede, Noi gli avvertiremo ed esorteremo con la più tenera effusione ad affidarsi alla nostra paterna sollecitudine, e aderire al più presto che sia possibile a' voti della Chiesa e del Governo, dimettendosi dalle loro Sedi, e rigettando lungi da loro ogni sentimento di divisione, come da Noi viene più ampiamente spiegato nelle Lettere di questo giorno. ,

Non vogliamo ancora che si riguardino come stranieri alla nostra sollecitudine e al nostro amor paterno gli ecclesiastici, che dopo aver ricevuti gli Ordini Sacri, hanno contratto il vincolo del matrimonio, o hanno abbandonato pubblicamente il loro Stato. Noi

prædecessoris nostri Julii PP. tertii, quemadmo-  
dum in nostris litteris in formâ brevis hâc eâ-  
dem die datis, pro eorum spirituali salute providetur.

Monemus præterea, & hortamur in Domino  
omnes & singulos Archiepiscopos, Episcopos & lo-  
corum ordinarios juxta novam Gallicanarum diœ-  
cesium circumscriptionem Canonice instituendos,  
eorumque successores, itemque Parochos, aliosque  
Sacerdotes in vineâ Domini operarios, ut zelo se-  
cundum scientiam, non in destructionem, sed in  
ædificationem utentes, ac præ oculis abentes se-  
ministros esse Christi qui à prophetâ princeps pa-  
cis cognominatus est, quiique transiturus de hoc  
mundo ad patrem, pacem tanquam propriam he-  
reditatem Apostolis, & Discipulis suis reliquit,  
ut omnes idem sentiant, collatisque in unum stu-  
diis ea quæ pacis sunt, ament atque sectentur,  
& quæcumque ut præfertur concessa, statuta &  
concordata fuerunt, accurate & diligenter ser-  
vent atque custodiant. Decernentes easdem præ-  
sentes litteras nullo unquam tempore de subrep-  
tionis & obreptionis aut nullitatis vitio vel inten-  
tionis nostræ, aut alio quocumque, quamvis ma-  
gno & inexcitato defectu notari aut impugnari  
posse; sed semper firmas, validas & efficaces exi-  
stere & fore, suosque plenarios & integros effe-  
ctus sortiri & obtainere & inviolabiliter observari  
debere, non obstantibus synodalibus & provinciali-  
bus, generalibusque conciliis, vel specialibus con-  
stitutionibus & ordinationibus Apostolicis, ac no-  
stræ

51

prendere in verso di loro ; conforme a' deside-  
ri del Governo , le medesime misure , che pre-  
se in un simil caso Giulio III. nostro prede-  
cessore di felice memoria , come Noi lo annun-  
ciamo in un Breve dato sotto il medesimo gior-  
no delle presenti , per la loro spirituale salute .

Noi avvertiamo inoltre ed esortiamo in Ge-  
sù Cristo tutti gli Arcivescovi , Vescovi e Or-  
dinarj de' respectivi luoghi , i quali dopo la  
nuova circoscrizione riceveranno da Noi la  
Canonica istituzione , ugualmente che i loro  
successori , i Curati ed altri Preti che si affa-  
ticiano nella Vigna del Signore d'impiegare il  
loro zelo secondo la vera scienza , non per la  
distruzione , ma per l'edificazione de' fedeli ,  
rammentandosi sempre essere eglino ministri  
di Gesù Cristo , chiamato dal Profeta *Principe  
della Pace* , e che nell' atto di passare da que-  
sto mondo a suo padre , ha lasciata questa pa-  
ce in retaggio ai suoi Discepoli ed agli Apo-  
stoli , loro raccomandando di viver tutti in  
una perfetta unione di sentimenti di zelo e  
di affezione ; che essi non amino e non ricer-  
chino se non quello che può contribuire al  
mantenimento di detta pace , e che osservino  
religiosamente tutto quanto è stato da Noi  
come sopra convenuto e stabilito . Noi proi-  
biamo a chi si sia di attaccare e denunzia-  
re in alcun tempo le nostre presenti Lettere  
Apostoliche come surrettizie ed orrettizie , mac-  
chiate di vizio di nullità d'intenzione o di  
formalità , o di qualunque altro difetto per-  
notabile che possa supporsi ; ma al contrario

stræ. & Cancellariæ Apostolicæ regulis, præsertim de jure quæsito non tollendo, nec non quarumcumque Ecclesiarum, Capitulorum, Monasteriorum, aliorumque locorum piorum fundationibus, etiam confirmatione Apostolicâ, vel quâvis firmitate aliâ roboratis, privilegiis quoque indultis & litteris Apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis & innovatis, cæterisque contrariis quibuscumque. Quibus omnibus & singulis, illorum tenores pro expressis & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum specialiter duntaxat & expressè derogamus.

Præterea, quia difficile foret præsentes litteras ad singula in quibus de eis fides facienda fuerit loca deferri, eâdem Apostolicâ auctoritate decernimus & mandamus ut, earum transumptis etiam impressis, manu tamen publici notarii subscriptis & sigillo alicujus personæ in dignitate Ecclesiasticâ constituta munitis, plena ubique fides adhibetur, perinde ac si dictæ præsentes litteræ forent exhibitæ vel ostensæ; & insuper irritum quoque & inane decernimus, si secùs super his à quoquam, quâvis auctoritate scienter vel ignanter contigerit attentari.

vogliamo che elleno restino ferme sempre , va-  
lide e durevoli ; che abbiano il loro pieno ed  
intero effetto , sieno religiosamente osservate ,  
non ostante tutte le disposizioni de' Sinodi ,  
Concilj Provinciali o Generali , delle costitu-  
zioni della S. Sede , regolamenti Apostolici ,  
regole della Romana Cancelleria , e soprattutto  
di quelle , che hanno per iscopo di non  
togliere a veruna Chiesa un diritto acquista-  
to , le fondazioni delle Chiese , Capitoli , Mo-  
nasteri ed altri luoghi pii qualunque sieno o  
esser possano fatte con l'autorità della S. Se-  
de o da altra potestà sanzionati , privilegi , in-  
dulti e Lettere Apostoliche accordate confermate  
o rinnovate , che esser potrebbero o parebbero  
contrarie alle presenti , ed alle quali disposizioni  
come se fossero quivi parola per parola riportate ,  
Noi dichiariamo espressamente di dero-  
gare in favore di queste che devono in ogni  
tempo sussistere in tutta la loro forza e vigore .

E siccome sarebbe quasi impossibile , che le  
predette nostre lettere Apostoliche pervengano  
in tutti i luoghi ove è necessario che siano  
conosciute ed osservate , nostra intenzione sì  
è , che si riguardino come autentiche e si pre-  
sti fede a tutti gli esemplari che saranno im-  
pressi , firmati da un pubblico Notaro e mu-  
nite del sigillo di un Ecclesiastico costituito  
in dignità , e dichiariamo in oltre nullo affat-  
to , tutto quello e quanto potrà esser fatto in  
pregiudizio delle medesime , sia per certa scien-  
za o per ignoranza , o in altro modo o per  
qualunque siasi autorità .

D 3

Noi

54

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis, approbationis, ratificationis, acceptionis, derogationis, decreti, statuti, mandati & voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraria ire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Romæ, apud Sanctam Mariam maiorem, anno incarnationis dominicæ 1801, octavo Kalendas septembbris, Pontificatus nostri anno secundo.

Signé A. Card. Prodatarius.  
R. Card. Braschi de Honestis.  
Visa de Curiâ R. Manassei.  
Loco  Plumbi.


PIUS A

Noi proibiamo a chicchessia di contraddirre  
infrangere o alterare il presente atto di con-  
cessione , approvazione , ratifica , accettazione ,  
derogazione , decreto e statuto emanato di no-  
stra libera volontà , sotto pena d' incorrere nel-  
lo sdegno di Dio onnipotente ed eterno e quel-  
lo de' Santi Apostoli Pietro e Paolo .

*Dato in Roma presso Santa Maria Maggiore  
l' anno dell' Incarnazione del Signore 1801 nel  
di 25 Agosto l' anno II. del nostro Pontificato .*

*Firmata Cardinale Prodatario ,  
Romualdo Cardinale Braschi Onesti .  
Veduta in Curia R. Manassei .*

 *Luogo del Sigillo di Piombo .*



PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM  
DEI, AD PERPETUAM REI MEMO-  
RIAM.

**Q**ui Christi Domini vices in terris gerere, atque Ecclesiam Dei regere constitutus est, omnes occasiones arripere, omniꝝ opportunitate, quæ ei offeratur, uti debet, quâ possit & fideles ad Ecclesiæ sinum adducere, & omnia quæcumque timentur pericula evitare, ne occasione amissâ, spes amittatur etiam ea bona amplius assequendi, quibus Catholica Religio juvari possit.

Hæ fuerunt causæ, quæ nos superioribus mensibus ad Conventionem inter hanc Apostolicam Sedem, & Primum Consulem Reipublicæ gallicanæ ineundam impulerunt, & eadem cogunt nunc ad cætera illa progredi, quæ si differrentur, & gravissimis damnis Catholicam Religionem affestam videre, & dilapsam spem illam omnem, in quâ hanc temere ingressi sumus, catholicam unitatem in Galliâ retinendi dolere deberemus.

In

## TRADUZIONE

*Della Bolla della circoscrizione delle Diocesi.*

PIO VESCOVO SERVO DE' SERVI DI DIO  
A PERPETUA MEMORIA.

Quegli che sopra la terra adempie le funzioni di Vice-Gerente di Gesù Cristo e che è stabilito per governare la Chiesa di Dio, deve approfittare di tutte le occasioni, che se gli presentano e di tutto quanto esse gli offrono di utile e di favorevole per ricondurre i fedeli in seno della Chiesa, prevenire i pericoli che potrebbero inalzarsi, affinchè la congiuntura perduta non resti dileguata la giusta speranza di procurare alla Cattolica Religione que' vantaggi, che possono contribuire al suo trionfo.

Tali sono i motivi che negli ultimi mesi ci hanno impegnati a concludere e sottoscrivere una Convenzione solenne tra la S. Sede e il primo Console della Repubblica Francese; e queste istesse cause ci obbligano a prendere ora una deliberazione ulteriore sull'istesso oggetto, qual deliberazione se fosse più lungamente differita, recar potrebbe gravissimi danni alla suddetta Cattolica Religione, e ci farebbe perdere quella dolce speme, che non abbiamo temerariamente concepi-

In tanto hoc bono Ecclesiæ comparando cum  
 statuissemus, & novam circumscriptionem diœce-  
 sium in Galliâ faciendam, & in totis quam la-  
 tè expatent, regionibus, quæ nunc temporali do-  
 minationi Reipublicæ Gallicanæ subjacent decem  
 Ecclesiæ Metropolitanæ, & quinquaginta Episco-  
 pales esse erigendas, quarum singulis possent à  
 Primo ejusdem Reipublicæ Consule tribus mensi-  
 bus, qui proximi promulgationem litterarum no-  
 strarum consequerentur, idonei viri Ecclesiastici  
 nominari à digni, quos consuetis, ut antea for-  
 mis, nos canonice Archiepiscopos, sive Episcopos  
 earum Ecclesiæ institueremus, minime puta-  
 bamus futurum, ut nos cogi deberemus derogare  
 assensibus legitimorum pastorum, qui pridem Ec-  
 clesiæ illas ac diœceses obtinebant, quæ nunc  
 omnes juxta novam circumscriptionem immutatae,  
 novis pastoribus à nobis donandæ sunt. Quin-imò  
 sperabamus, veteres omnes legitimos Antistites,  
 tanto præsertim à nobis studio atque amore ad  
 vetera ipsorum merita magna, atque præclara  
 novo hoc sacrificio augenda excitatos literis aman-  
 tissimis nostris, quod maximè flagitabamus, sta-  
 tim responsuros, & sponte ac liberè Ecclesiæ  
 suas in manibus nostris resignaturos.

Sed quoniam nunc magnâ cum animi nostri  
 ægritudine in eo sumus, ut ex unâ parte & si-  
 li-

59

ta di conservare in Francia la Cattolica unità.

Affine pertanto di procurare un così gran bene, abbiamo risoluto di fare una nuova circoscrizione delle Diocesi Francesi e di stabilire nelle vaste contrade sottomesse attualmente alla Repubblica Francese dieci Chiese Metropolitane e cinquanta Episcopali, alle quali tutte il primo Console potrà nominare dentro lo spazio di tre mesi dopo la pubblicazione delle nostre Lettere Apostoliche, degli uomini capaci e degni di occuparle; e Noi abbiamo promesso di dar loro la canonica istituzione nelle consuete forme per la Francia prima di quest'epoca. Tuttavolta eravamo ben lontani dal pensare, che Noi fossimo perciò astretti di derogare al consenso de' legittimi sacri Pastori, che occupavano legittimamente queste sedi, stante che le loro Diocesi venivano ad essere totalmente cangiate mediante la nuova circoscrizione, e doveano ricevere per parte nostra de' nuovi Vescovi. Noi gli abbiamo in conseguenza nella più urgente maniera per mezzo delle nostre lettere piene di affezione e di tenerezza istigati a mettere il colmo con quest'ultimo sacrificio a' loro meriti precedentemente acquistati, e speriamo ricevere dal canto loro la più pronta e soddisfacente risposta, non dubitando, che non avessero liberamente e spontaneamente rimessi i titoli delle rispettive Chiese nelle nostre mani.

Non ostante ciò vediamo col più vivo rammarico, che se da un canto non sono per an-

che

liberae dimissiones multorum Episcoporum ad nos  
venerint, multorum tamen aut nondum allatae  
sint, aut litterae allatae quæ rationes quærunt qui-  
bus differri hoc sacrificium possit; ex aliâ verò  
cum maximum periculum sit, ne, si tanta res  
longius differatur, spoliata diutiis suis pastoribus  
Gallia, non solum religionis restitutio differatur,  
sed omnia, quod maximè timendum est, in de-  
terius convertantur, atque spes omnes nostræ ad  
nihilum recidant; postulat apostolici ministerii  
nostri ratio, ut nos, in tanto rei christianæ dis-  
crimine, cæteris rationibus omnibus, quamvis  
gravibus, unitatis, ac religionis causæ, quæ  
omnium potissima est judicanda, post-positis, ad  
ea deveniamus, quæ ad opus tam laudabile, tam  
que Ecclesiæ salutare conficiendum omnino neces-  
saria sunt.

Nos itaque, audito cōsilio plurium venerabi-  
lium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium,  
derogamus expressè cuicunque assensui legitimo-  
rum Archiepiscoporum, Episcoporum, & Capitu-  
lorum respectivarum Ecclesiarum, ac aliorum  
quorumlibet ordinariorum, & perpetuò interdici-  
mus iisdem quocumque exercitium cuiusvis Ec-  
clesiasticæ jurisdictionis, nullius roboris declaran-  
tes quidquid quispiam eorum sit attentaturus, ita  
ut eæ Ecclesiæ, & respectivæ earum diæceses,  
sive integræ, sive ex parte, juxta novam pera-  
gendam circumscriptionem, & haberi debeant, &  
sint

che giunte le libere renunzie di un gran numero di Vescovi, dall' altro lato quelle di molti altri hanno sofferto del ritardo, o le loro lettere responsive non hanno avuto per iscopo, che sviluppare le cagioni tendenti a ritardare il loro sacrificio. L'adottare questa dilazione, sarebbe un' esporre la Francia, spogliata de' propri pastori a nuovi pericoli; e non solo il ristabilimento della Cattolica Religione sarebbe ritardato, ma vi era da temere che potesse divenire di giorno in giorno più critico e più difficile e rese avesse insensibilmente frustranee le anzidette nostre speranze. In questo stato di cose, diviene per noi espresso dovere l' allontanare i pericoli che potrebbero insorgere, e di più eziandio preferire a qualunque più grave considerazione l' unità Cattolica e la causa della Religione, facendo senza perdita di tempo tutto quello e quanto è necessario per consumare l' utile e gloriosa opera della sua ristaurazione.

Per la qual cosa inteso il parere de' nostri venerabili fratelli i Cardinali della Santa Romana Chiesa, Noi deroghiamo ad ogni consenso degli Arcivescovi e Vescovi legittimi, de' Capitoli delle differenti Chiese e degli altri Ordinarj, e interdiciamo loro l' esercizio di ogni Giurisdizione Ecclesiastica qualunque sia, dichiarando nullo e invalido tutto quello, che qualcheduno di essi potrebbe fare in virtù di tal giurisdizione, dimodochè le diverse Chiese e le Diocesi che ne dipendono, sia o nella loro totalità o in parte, secondo la

nuo-

sint revera prorsus liberæ, ut de iis nos consti-  
tuere ac disponere eâ formâ possimus, quæ infrâ  
à nobis indicabitur.

Habentes igitur prorsus pro expressis & inte-  
grè insertis omnia & singula quæ præsentibus lit-  
teris necessario exprimenda & inserenda forent,  
supprimimus, annullamus & perpetuò extingui-  
mus titulum, denominationem, totumque statum  
præsentem infrâ scriptarum Ecclesiarum Archie-  
piscopalium & Episcopalium, unâ cum respectivis  
earum Capitulis, juribus, privilegiis & præro-  
gativis cuiuscumque generis nimirum:

Archiepiscopalis Parisiensis cum suis Episcopar-  
ibus suffraganeis Carnotensi, Meldensi, Aurelia-  
nensi, Blesensi.

Item, Archiepiscopalis Remensis, & ejus suf-  
fraganearum Successionensis, Catalanensis, Sil-  
vanectensis, Belvacensis, Laudunensis, Ambia-  
nensis, Noviomensis, Boloniensis.

Item, Archiepiscopalis Bituricensis, & ejus  
suffraganearum, Claromontensis, Lemovicensis,  
Aniciensis, Tutellensis & Sancti Flori.

Item, Archiepiscopalis Lugdunensis & ejus  
suffraganearum Eduensis, Lingonensis, Matisco-  
nensis, Cabillonensis, Divionensis & Sancti  
Claudii.

Item, Archiepiscopalis Rothomagensis, & ejus  
suffraganearum Bajocensis, Abrincensis, Ebroi-  
censis, Sagiensis, Lexoviensis & Constantiensis  
Provinciæ Rothomagensis.

Item, Archiepiscopalis Senonensis & ejus suf-  
fra-

nuova circoscrizione da stabilirsi, devono essere riguardate come effettivamente lo sono, libere e vacanti, onde se ne possa disporre ne' modi che verranno qui appresso indicati.

Considerando dunque, come espresso per diritto nelle presenti lettere Apostoliche tutto quello che vi deve essere necessariamente contenuto, sopprimiamo, annulliamo, ed estinguiamo in perpetuo tutto lo Stato presente delle Chiese Arcivescovili e Vescovili qui sotto denotate, unitamente a' loro Capitoli, privilegi, diritti e prerogative di qualunque natura esser possano, cioè:

La Chiesa Arcivescovile di Parigi con i suoi suffraganei, i Vescovi di Chartres, Meaux Orleans e Blois.

L' Arcivescovile Chiesa di Rheims con i suoi suffraganei i Vescovi di Soissons, Chàlons sul Marne, Senlis, Beauvais, Laon, Amiens, Noyon e Bologna.

L' Arcivescovile di Bourges con i suoi suffraganei i Vescovi di Clermont, Limoges, le Puy, Tulle e S. Flour.

L' Arcivescovile di Lione con i suoi suffraganei i Vescovi di Autun, di Langres, di Macon e Chalons sulla Saona, Dijon e S. Claudio.

L' Arcivescovile di Roano e suoi suffraganei i Vescovi di Bayeux, Avranches, Evreux, Seez, Lisieux e Coutances.

L' Arcivescovile di Sens con i suoi suffraganei

fraganearum Trecensis, Autissiodorensis, Bethlemitanæ & Nivernensis.

Item, Archiepiscopalis Turonensis & ejus suffraganearum Cenomanensis, Andegavensis, Rhenensis, Nannetensis, Corisapitensis, Venetensis, Leonensis, Trecorensis, Briocensis, Macloviensis & Dalensis.

Item, Archiepiscopalis Albiensis & ejus suffraganearum Ruthenensis, Castrensis, Provinciæ Albiensis, Caturcensis, Vabrensis & Mimatensis.

Item, Archiepiscopalis Burdegalensis & ejus suffraganearum Agennensis, Engolismensis, Xantonensis, Pictaviensis, Petragoricensis, Condamiensis, Sarlatensis, Rupellensis & Lucianensis.

Item, Archiepiscopalis Auxitanensis, & ejus suffraganearum Aquensis, Provinciæ Auxitanæ, Lectorenensis, Convenarum, Conseranensis, Adurensis, Vazatensis, Tarbiensis, Olorensis, Lascurrensis & Bayonensis.

Item, Archiepiscopalis Narbonensis & ejus suffraganearum Biterrensis, Agathensis, Nemanensis; Cârcassonensis, Montispessulani, Lodovensis, Uticensis, Sancti Pontici Thomeriarum Electensis, Alesiensis, & Elnensis.

Item, Archiepiscopalis Tolosanæ, & ejus suffraganearum Montisalbani, Mirapicensis, Vauvensis, Rivensis, Lumbariensis, Sancti Papuli, & Appamiarum.

Item, Archiepiscopalis Arelatensis, & ejus suffraganearum Massiliensis, Sancti Pauli Tricarinensis, Tolonensis & Aurajacensis.

Item

ganei i Vescovi di Troyes, Auxerre, Bethlem  
e Nevers.

L' Arcivescovile di Tours con i suoi suf-  
fraganei i Vescovi di Mans, Angers, Rennes,  
Nantes, Quimper, Vannes, S. Paolo di Leon  
Treguier, S. Brieux, S. Malo e Dola.

L' Arcivescovile di Alby e suoi suffraganei  
i Vescovi di Rodes, Castres, Cahors, Vabres  
e Mende.

L' Arcivescovile di Bordeaux con i suoi suf-  
fraganei i Vescovi di Agen, Angoulemme,  
Saintes, Poitiers, Perigueux, Condom Sarlat,  
la Roccella, e Luçon.

L' Arcivescovile d' Auch con i suoi suffra-  
ganei i Vescovi di Dax, Leictoure, Com-  
minges, Conserans, Aire, Bazas, Tarbes,  
Oleron, Lescar, e Bajonna.

L' Arcivescovile di Narbona e suoi suffraga-  
nei, i Vescovi di Beziers, Agde, Nimes,  
Carcassona, Montpeiller, Lodeve, Uzes,  
S. Pons, Aleth, Alais ed Elva o Perpignano.

L' Arcivescovile di Tolosa e suoi suffraga-  
nei i Vescovi di Montalbano, Mirepoix, La-  
vaur, Rieux, Lombes, San Papoul e Pa-  
miers.

L' Arcivescovile di Arles e suoi suffraganei  
i Vescovi di Marsiglia, San Paolo, Tre Ca-  
stelli, Tolone, e Oranges.

Item, Archiepiscopalis Aquensis in Provincia  
Provincia, & ejus suffraganearum Aptensis,  
Regensis, Foro Juliensis, Vapincensis, & Sistari-  
ensis.

Item, Archiepiscopalis Viennensis in Delphina-  
tu, & ejus suffraganearum Gratianopolitana,  
Vivarensis, Vælentinensis, Diensis, Maurianen-  
sis, & Gebennensis.

Item, Archiepiscopalis Ebredunensis & ejus  
suffraganearum Dignensis, Grassensis, Venciensis,  
Glandatensis, Senecensis, & Niciensis.

Item, Archiepiscopalis Cameracensis & ejus  
suffraganearum Atrebatensis, Audomarensis, Tor-  
nacensis, & Namurcensis.

Item, Archiepiscopalis Bisuntinæ, & ejus suf-  
fraganeæ Bellicensis.

Item, Archiepiscopalis Trevirensis, & ejus  
suffraganearum Metensis, Tulliensis, Viräunen-  
sis, Nancejensis, & Sancti-Deodati.

Item, Archiepiscopalis Moguntinæ.

Item, Archiepiscopalis Avenionensis, & ejus  
suffraganearum Carpentoractensis, Vasionensis,  
& Cavallicensis.

Item, Archiepiscopalis Mechliniensis & Episco-  
palium Argentinensis, Leodiensis, Ipreensis, Gan-  
davensis, Antuapiensis, Ruremündensis, & Bru-  
gensis.

Item, Archiepiscopalis Tarantasiensis & Epi-  
scopalium Camberiensis, Marianensis & Acien-  
sis, Adjacensis, Sagonensis, Nebbiensis, & Ale-  
riensis.

Ita ut (deleto etiam omni jure Metropolitico  
cujuscumque Metropolitani ubicumque existentis)  
omnes

L' Arcivescovile di Aix e suoi suffraganei i Vescovi di Apt, Riez, Frejus, Vap e Sisteron.

L' Arcivescovado di Vienna nel Delfinato e suoi suffraganei i Vescovi di Grenoble, Vivers, Valenza, Diez, Maurienne, e Geneve.

L' Arcivescovile di Embrun e suoi suffraganei i Vescovi di Digne, Grasse, Vence, Glandeve, Senez e Nizza.

L' Arcivescovile di Cambray e suoi suffraganei i Vescovi di Arras, S. Omer, Tournay e Namur.

L' Arcivescovile di Besanzone e il suo suffraganeo il Vescovo di Bellay.

L' Arcivescovado di Treveri e suoi suffraganei i Vescovi di Metz, Toul, Verdun, Nancy e S. Diodato.

L' Arcivescovile di Magonza.

L' Arcivescovile di Avignone e suoi suffraganei i Vescovi di Carpentras, Vaison e Caillaon.

L' Arcivescovado di Malines, e i Vescovadi di Argentina e Strasburgo, di Liegi, Ipres, Gand, Anversa, Ruremonda e Bruges.

L' Arcivescovile di Tarantesia e i Vescovadi di Chambery, Mariana, Accia, Ajaccio, Sagona, Nebbio ed Aleria.

E ciò in guisa (che senza eccezzuare il diritto de' Metropolitani comunque egli sia ed

omnes supradicti Archieriscopatus & Episcopatus cum Abbatii, etiamsi eae verè essent nullius cum separato territorio, & jurisdictione, haberi debeant in posterum, tamquam non amplius in primo ipsorum statu existentes, quia aut omnimode extinti, aut in novam formam erigendi.

Derogamus item cuicunque assensui illorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Capitulorum ac quorumcumque ordinariorum, quorum Ecclesiæ, ac diæses, cum contineantur ex parte in supradictâ extensione dominii Gallicani, ex hoc tempore haberi debebunt perpetuò exemptæ ac separatæ à quâcumque jurisdictione, jure ac prerogativâ prædictorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Capitulorum, aliorumque ordinariorum, ad hoc ut respectivæ earum partes applicari, uniri, atque corporari possint cum Ecclesiis ac diæsibus novâ circumscriptione ( ut infra ) erigendis: firmis tamen remanentibus juribus, privilegiis, ac jurisdictione ipsorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Capitulorum, & ordinariorum in eâ parte territoriorum quæ dominationi Gallicanæ non subjecet ( quod idem decernimus relatè ad eas Metropolitanas & Cathedrales Ecclesias, quas suprà nominatim suppressimus, & extinximus, si eæ forte partem aliquam suarum diæcesium habent extrâ fines actualis territorii Gallicanæ Reipublicæ ) reservatâ nobis curâ prospiciendi in posterum tûm partibus illarum diæcesium, quæ pridem ab Episcopis Gallicanis regebantur, atque in aliorum principum ditione nunc constitutæ sunt. Tum

etiam

in qualunque luogo esistenti ), tutti i sopradetti Arcivescovadi , Vescovadi , Abazie , eziando indipendenti e il di cui Territorio non è sottoposto ad alcun Vescovo , devono essere considerati non meno che la loro giurisdizione , come non esistenti più nel primo stato , perchè questi titoli o sono estinti , o devono essere eretti sotto una nuova forma .

Noi deroghiamo inoltre ad ogni consenso degli Arcivescovi , Vescovi , Capitoli , ed altri Ordinarj , le cui Chiese o Diocesi hantio una parte del loro Territorio sotto il dominio Franeese ; dichiarando fino dal presente giorno questa parte di Territorio esente in perpetuo da ogni loro giurisdizione , diritto , autorità e prerogative esercitate da suddetti Arcivescovi , Vescovi , Capitoli o altri Ordinarj , talmente che possa essere rimessa ed incorporata alle Chiese e Diocesi che devono essere erette in virtù della nuova circoscrizione , come sarà spiegato qui appresso salvo però la Giurisdizione , diritti e prerogative de' medesimi Arcivescovi , Vescovi , Capitoli ed altri Ordinarj per quella porzione di loro diocesi che non è sottomessa al dominio Franeese , riservando a noi di provvedere in seguito al governo di quella porzione di diocesi , che le Metropolitane e Chiese Cattedrali soppresse ed estinte aver poteano oltre i confini del territorio della Francia , come pure di altre Chiese Cattedrali , le quali situate al di là de' summenovati confini Franeesi e suffraganee degli antichi Arcivescovi della Francia , trovansti me-

etiam Cathedralibus Ecclesiis quæ extrâ limites  
dicti Gallicani territorij existentes antea suffra-  
ganeæ essent antiquorum Calliæ Archiepiscoporum,  
quæque in novo hoc rerum ordine suo Metropolitan-  
ano carere inveniantur.

Volentes nunc necessariam constitutionem Eccle-  
siastici regiminis catholicorum subditorum Reipu-  
blicæ Callicanæ exequi, prout etiam nobis Primus  
Consul ejusdem Gallicanæ Reipublicæ se desidera-  
re significavit, apostolicis hisce nostris litteris de  
novo constituimus & erigimus decem Ecclesiæ  
Metropolitanæ, itemque quinquaginta Ecclesiæ  
Episcopales pro' totidem Archiepiscopis & Episco-  
pis, nimirum:

Ecclesiam Archiepiscopalem Parisiensem, &  
Ecclesiæ Episcopales Versallensem, Meldensem,  
Ambiatensem, Atrebatensem, Cameracensem,  
Suessionensem, Trecensem & Aurelianensem,  
quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Bituricensem cum  
Ecclesiis Episcopalibus Lemovicensi, Claromonten-  
si & Sancti-Flori, quas ei in suffraganeas assi-  
gnamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Lugdunensem &  
Ecclesiæ Episcopales Mimatensem, Gratianopoli-  
tanam, Valentinensem & Camberiensem quas ei  
in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Rothomagensem,  
cum Ecclesiis Episcopalibus Ebroicensi, Sagienis,  
Bajocensi & Constantiensi Provincia Rothomagen-  
sis, quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Turonensem & Epis-

71

dante il novello stato di cose prive del loro  
Metropolitano.

E' nostra volontà essendo ora di terminare, a norma dei desiderj, che ci ha espressi il primo Console della Repubblica Francese, lo stabilimento del governo Ecclesiastico per i Sudditi Cattolici di detta Repubblica, noi dichiariamo di novamente costituire ed erigere in Francia in vigore delle presenti nostre Lettere Apostoliche, dieci Chiese Metropolitane e cinquanta Chiese Episcopali, invece di tutti gli Arcivescovi e Vescovi, cioè:

La Chiesa Arcivescovile di Parigi, ed nuovi Vescovadi di Versailles, Meaux, Amiens, Arras, Chambray, Soissons, Troyes ed Orleans, che le assegnamo per suffraganei.

L'Arcivescovile di Bourges, ed i nuovi Vescovadi suffraganei di Limoges, Clermont, di S. Florio.

L'Arcivescovile di Lione, e i nuovi Vescovadi suffraganei di Mende, Grenoble, Valenza, e Chambery.

L'Arcivescovile di Roano, e i nuovi Vescovadi suffraganei di Evreuz, di Seez, Bayeux, e Coutances.

L'Arcivescovile di Tours e i nuovi Vescovi

E 4 va-

copales Cenomanensem, Andegavensem, Rhedonensem, Nannetensem, Corisopitensem, Venetensem, & Briocensem, quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Burdegalensem, cum Episcopalibus Engolismensi, Pictaviensi & Rupellensi, quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Tolosonam & Episcopales Cadurcensem, Agennensem, Carcassonensem, Montispeusulani & Bayonensem, quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Aquensem cum Episcopalibus Avenionensi, Dignensi, Niciensi & Adiacensi, quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Bisuntinam & Episcopales Augustodunensem, Argentinensem, Divonensem, Nanceensem, & Metensem quas ei in suffraganeas assignamus.

Ecclesiam Archiepiscopalem Mechliniensem cum Episcopalibus Tornacensi, Gandavensi, Namurensi, Leodiensi, Aquisgranensi, Trevirensi & Munguntinâ quas ei in suffraganeas assignamus.

Mandamus igitur dilecto filio nostro Joanni Baptista S. R. E. presbytero Cardinali Caprara ad carissimum in Christo filium nostrum Napoleo- nem Bonaparte primum Galliarum Reipublicæ Consulem Gallicanamque nationem, nostro & Apostolice Sedis de latere Legato, ut is juxta has nostras prædictarum Ecclesiarum tam Archiepiscopaliū quam Episcopaliū erectiones procedens ad eas constituendas cum congruâ unicuique Archiepiscopo & Episcopo præstanda assignatione decernat, tum sanctos titulares patronos, sub quorum in-

vadi suffraganei di Mans, Angers, Rennes,  
Nantes, Quimper, Vannes, e S. Brieux.

L'Arcivescovile di Bordeaux, e i nuovi Vescovadi suffraganei di Angoulemme di Poitiers e della Roccella.

L'Arcivescovile di Tolosa e i nuovi Vescovadi suffraganei di Cahors, Agen, Carcassona, Montpeiller e Bajonna.

L'Arcivescovile d'Aix, e i nuovi Vescovadi suffraganei di Avignone, Digne, Nizza e Ajaccio.

L'Arcivescovile di Besanzone e i nuovi Vescovadi suffraganei di Autun, di Strasburgo (o Argentina) Dijon, Nancy, e Metz.

L'Arcivescovile di Malines, e i nuovi Vescovadi suffraganei di Tournay, Gand, Namur, Liegi, Aquisgrana, Treveri e Magonza.

Noi comandiamo in conseguenza ed ordiniamo al nostro diletto figlio Gio: Battista Caprara Prete della Santa Romana Chiesa, nostro Legato a Latere e della Santa Sede Apostolica presso il nostro Carissimo figlio in Gesù Cristo Napoleone Bonaparte primo Console della Repubblica Francese, e presso quella Nazione, che proceda immediatamente allo stabilimento delle Chiese Arcivescovili e Vescovili, che abbiamo erette secondo la forma da noi adottata, assegnando a ciascheduno de-

gli

invocatione in unâ quâque Ecclesiâ Metropolitanâ ac  
Cathedrali templum majus erit appellandum, tum  
dignitates & canonicos cujuscumque Capituli juxta  
præscriptum sacrorum conciliorum efformandi, tum  
singularum diœcesium circuitum, novosque fines,  
clare, atque distinctè omnia explicans atque consti-  
tuens singulis decretis quæ ab eo emitti debebunt in  
actis omnibus conficiendis quæ ad singulas, quas di-  
ximus Ecclesias, tam decem Archiepiscopales, quam  
quinquaginta Episcopales peculiariter pertinebunt.

Ad quod præstandum amplissimas quasque ei  
facultates, etiam subdelegandas impertimur, ne-  
cessarias atque opportunas ad probanda statuta  
respectivorum Capitulorum, ad concedendum iis  
dem choralia insignia, quæ iis convenire arbitra-  
bitur, ad veteres paræcias sive suppressendas,  
sive arctioribus limitibus circumscribendas, sive  
latioribus amplificandas, & ad novas novis fini-  
bus erigendas, itemque ad omnes controversias di-  
judicandas quæ suboriri unquam possent in exequen-  
dis iis quæ per has litteras nostras apostolicas de-  
clarata sunt, ac generatim ad ea omnia efficienda  
quæ per nos ipsos effici possint, ut per erectionem  
prædictarum Ecclesiarum Archiepiscopalium atque  
Episcopalium, itemque per erectionem, ut pri-  
mum commodè fieri poterit, seminariorum, ac  
per constitutionem necessariarum paræciarum cum  
assignmente congruæ cuilibet parocho, spirituali-  
bus necessitatibus omnium illorum catholicorum  
quam citius atque opportunius provideatur. Ut ve-  
ro

gli Arcivescovi o Vescovi la respectiva congrua, e indicando il Protettore o Titolare speciale di ciascheduna diocesi, sotto la cui invocazione la principal Chiesa è consacrata a Dio, come pure le dignità e Canonici di ciaschedun Capitolo, secondo le regole prescritte da' Canoni d'è sacrosanti Concilj; il circuito e i limiti precisi il tutto da lui spiegato nella maniera la più distinta e la più chiara in tutti i decreti ed atti, che sarà per fare per lo stabilimento de sovra espressi Arcivescovadi in numero di 10 e di cinquanta altri Vescovadi,

Noi lo rivestiamo a tale effetto de' poteri i più estesi, con la facoltà di suddelegare; Gli diamo inoltre tutta l'autorità di cui ha bisogno per approvare e confermare gli Statuti de' Capitoli respectivi, per accordar loro le insigne distintive del coro che possono a' medesimi convenire, per sopprimere le antiche parrocchie, ristrenderle in più angusti limiti oppure ampliarle, per decidere tutte le controversie che potrebbero insorgere nell'esecuzione delle disposizioni inserite nelle nostre presenti lettere Apostoliche, e generalmente la piena potestà di operare tutto quello e quanto fatto avremmo da noi medesimi affine di provvedere al più presto che fosse possibile agli urgenti bisogni de' fedeli Cattolici della Francia per l'erezione delle suddette Chiese Arcivescovili e Vescovili, per lo stabilimento de' Seminarj in quel tempo che sarà possibile, e per quello delle parrocchie divenuto necessa-

rò in potestate faciendâ præsato Joanni Baptista  
Cardinali-Legato procedendi per se ad omnia quæ  
ad constitutionem prædictarum Ecclesiarum Ar-  
chiepiscopalium atque Episcopalium necessaria erunt,  
quin prius ea definita, ut moris est, à Sede  
Apostolicâ constituantur; nihil aliud optamus, ni-  
si ut tanti momenti res eâ celeritate quæ maxi-  
mè necessaria est, omnino conficiatur, ita eidem  
Cardinali mandamus ut mittere ad nos curet exem-  
plaria singula autentica actorum omnium hujus  
constitutionis, quæ ab eo deinde confientur.

Confidimus autem pro eâ doctrinæ, prudenter,  
consilii laude, quâ præstat, supradictum Joannem  
Baptistam Cardinalem-Legatum, rectissimis no-  
stris studiis obsecuturum, omnemque operam adhi-  
biturum ut meliori quâ fieri ratione possit, re-  
totâ ad exitum quem optamus perductâ, hoc tan-  
tum bonum quod nos Catholicæ religioni parare  
omni studio contendimus, auxiliante Deo, tandem  
aliquando consequi possimus, præsentes autem lit-  
teras, & in eis contenta & statuta quæcumque  
etiam ex eo quod quidlibet in præmissis, seu in  
eorum aliquo jus, aut interesse habentes, vel ha-  
bere prætententes etiam quomodolibet in futurum,  
cujusvis statu, ordinis, præminentia, & ec-  
clesiasticæ vel mundanæ dignitatis sint, etiam  
specificâ & individuâ mentione & expressione di-  
gni, illis non consenserint, seu quod aliqui ex  
ipsis ad præmissa minime vocati, vel etiam nul-  
limodè aut non satis, vel sufficienter auditæ fue-  
rint,

rio con la congrua assegnazione per ciaschedun paroco. Nell'atto nondimeno di autorizzare il suddetto Gio. Battista Cardinale Legato à far da se stesso quanto giudicherà opportuno per l'erezione delle surriferite Chiese Arcivescovili e Vescovili, innanzi ancora che secondo il costume tutto sia stato regolato dalla S. Sede, siccome non abbiamo altro scopo, che condurre con la maggior celerità al suo felice compimento un sì importante affare, comandiamo al medesimo Cardinale di trasmetterci gli esemplari di tutti gli atti relativi a questo stabilimento e che da esso saranno fatti di mano in mano.

Noi attendiamo con fiducia dalla reputazione di dottrina, prudenza, e buon discernimento ne' consigli, che si è meritamente acquistata il prelodato Gio. Battista Cardinale Legato, che egli adempirà le nostre giuste vedute: e metterà tutto in opra, perchè questo sommo affare sia condotto al più avventuroso termine conforme a' nostri desiderj con tutti i mezzi i più efficaci, e che noi ne ritraggiamo finalmente, mediante il Divino ajuto, tutto quel bene che coi nostri sforzi cercato abbiamo di procurare in Francia alla Cattolica Religione. E le presenti lettere Apostoliche e quanto desse contengono e ordinano, non potranno esser mai impugnate sotto il falso pretesto, che quelli che hanno interesse nella totalità o in parte del contenuto delle medesime sia per il presente o per il futuro, di qualunque Stato, Ordine, preminenza Ec-

cle-

rint, aut ex aliâ quâlibet, etiam lâsionis, vel  
 alias juridicâ, & privilegiatâ, ac privilegiatissi-  
 mâ causâ, colore, prætextu, & capite; etiam in  
 corpore juris clauso, nullo unquam tempore de su-  
 bceptionis, vel obceptionis, aut nullitatis vitio,  
 vel intentionis nostræ aut interesse habentium  
 consensus, aliove quolibet defectu quantumvis ma-  
 gno, inexcogitato, substanciali, & substancialis-  
 simo, sive etiam ex eo quod in præmissis so-  
 lemnitates & quæcumque alia, forsan servanda  
 & adimplenda, minimè servata & adimpta,  
 seu causæ propter quas præsentes emanaverint,  
 non satis adductæ, verificatæ, & justificatæ fue-  
 rint, aut ex quibuslibet aliis causis vel prætexti-  
 bus notari, impugnari, aut alias infringi, sus-  
 pendi, restringi, limitari, aut in controversiam  
 vocari, sed adversus eas restitutionis in integrum,  
 aperitionis oris, aut aliud quodcumque juris vel  
 facti aut justitiæ remedium impetrari, easque  
 omnino sub quibusvis contrariis constitutionibus,  
 revocationibus, suspensionibus, limitationibus, de-  
 rogationibus, modificationibus, decretis, vel de-  
 clarationibus generalibus vel specialibus, etiam  
 motu, scientiæ & potestatis plenitudinē paribus  
 quomodolibet, ac quibusvis de causis pro tempo-  
 re factis minimè comprehendi, sed semper ab il-  
 lis exceptas esse & fore, & tanquam ex Ponti-  
 ficiæ providentiæ officio & motu proprio, certâ  
 scientiâ, deque apostolicæ potestatis plenitudinē no-  
 stris factas, & emanatas omnimodâ firmitate  
 perpetuò validas & efficaces existere & fore,  
 suosque plenarios, & integros effectus sortiri &  
 obtainere, ac ab omnibus ad quos spectat & spe-  
 cta

clesiastica o dignità secolare esser possano, e sebbene degni di speciale o personale espressa menzione, non vi abbiano acconsentito, o che qualcheduno di loro non è stato chiamato ad ascoltarne il contenuto, nè sufficientemente intese le ragioni in contrario o ne hanno sofferta qualche lesione; qualunque esser possa d'altronde lo stato della loro causa, qualunque privilegio eziandio straordinario che aver possano, qualunque colore, pretesto o citazione di un diritto anche incognito, che venga impiegato per appoggiare i loro reclami. Elleno non potranno ugualmente essere considerate infette di vizio di surrezione o orrezzione di nullità o difetto d'intenzione per parte nostra, o di consenso dal canto delle parti interessate o da qualunque altro difetto sebbene grande, non preveduto, sostanziale sostanzialissimo possa supporsi, sia sotto pretesto, che le forme non sono state osservate, e ciò che doveaaversi in mira non si è avuto, e che i motivi e cause per cui sonosi emanate le presenti, non sono state sufficientemente dedotte, abbastanza verificate o spiegate, sia infine sotto qualunque altra cagione o motivo. Inoltre non potranno essere attaccate, infrante, sospese, ristrette o messe in discussione; non sarà allegato contro di esse nè il diritto di restituzione nell'intero stato precedente, nè quello della reclamazione verbale e generale o quello di qualunque altro mezzo di giustizia e di fatto, dichiarando, che elleno non sono comprese in alcuna clausola revoca-

ti-

etabit quomodolibet in futurum perpetuo & in-  
 violabiliter observari, ac earumdem Ecclesiarum,  
 sic ut præfertur, noviter erectarum Episcopis,  
 Capitulis & Canonicis, aliisque quorum favorem  
 præsentes nostræ litteræ concernunt, perpetuis fu-  
 turis temporibus plenissimè suffragari debere, eos  
 demque super premissis omnibus & singulis, vel  
 illorum causa ab aliquibus quavis autoritate quo-  
 modolibet molestari, perturbari, inquietari, vel  
 impediri posse, neque ad probationem seu verifi-  
 cationem quorumcumque in eisdem præsentibus no-  
 stris litteris narratorum nullatenus unquam tene-  
 ri, nec ad id in iudicio, vel extræ cogi seu com-  
 pelli posse, & si secùs super his à quoquam quâ-  
 vis auctoritate, scienter vel ignorantiter contigerit  
 attentari, irritum & prorsus inane esse, & for-  
 re, pari auctoritate volumus, atque decernimus  
 non obstantibus de jure quæsito non tollendo de  
 suppressionibus committendis ad partes vocatis,  
 quorum interest, aliisque nostris & Cancellariæ  
 Apostolice regulis, nec non dictarum Ecclesiarum  
 per nos, ut præfertur, suppressarum, & extin-  
 Etarum, etiam confirmatione apostolica, vel qua-  
 vis firmitate. Alia roboratis, statutis & con-  
 suetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis  
 quoque, indultis, concessionibus, & donationibus  
 eisdem Ecclesiis, ut præfertur, suppressis & ex-  
 tinctis, aut quibuscumque personis quâcumque  
 Ecclesiasticâ, vel mundanâ dignitate fulgentibus,  
 quantumvis specificâ & individuâ mentione dignis,  
 etiam romanorum pontificum prædecessorum no-  
 strorum sub quibuscumque formis, & verborum  
 tenoribus, etiam motu simili, & de Apostolice

tiva, suspensiva, limitativa, derogativa o modificante stabilità da qualunque specie di costituzioni, scritti o dichiarazioni generali o speciali quantunque emanate di nostro proprio moto certa scienza e piena potenza, per qualunque causa, motivo e tempo esser possa; anzi stabiliamo in contrario, e ordiniamo in virtù della nostra autorità, di nostro proprio moto, certa scienza e piena potestà Apostolica, che le suddette lettere sono e restano eccezzuate da ogni e qualunque clausola, che avranno in perpetuo il loro effetto, e che verranno fedelmente osservate da chi si appartiene ed in qualunque modo, che serviranno di titolo spirituale e perpetuo a tutti gli Arcivescovi e Vescovi delle Chiese novamente erette, a' loro Capitoli e Canonici, ed altre persone, che hanno per oggetto, le quali non potranno esser molestate, turbate, impediti e inquietati giammai da chicchessia tanto in occasione delle presenti o del loro contenuto in virtù di qualunque autorità e pretesto, nè saranno tenuti a far prove e verificazioni delle medesime nè comparire in giudizio o altrove per cagione delle loro disposizioni; e se qualcheduno osasse, o per cognizione di causa o per ignoranza, qualunque esser possa la sua autorità, intraprendere il contrario, vogliamo e dichiariamo in vigore di nostra Autorità Apostolica nullo ed invalido tutto quanto potrà esser fatto non ostante le disposizioni di diritto sulla conservazione del diritto acquisito sulla necessità di consultare le parti

potestatis plenitudine, seu concistorialiter in contrarium præmissorum concessis & emanatis & longissimi ac immemorabilis temporis usu, possessione, seu quasi exercitis, atque præscriptis. Quibus omnibus & singulis, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus & formis specialis, specifica, & individua mentio, seu quævis alia expressio habenda aut alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & formâ in illis tradita observata incerti forent, præsentibus pro-expressis habentes, ad præmissorum omnium & singulorum effectum latissimè & plenissimè, ac specialiter & expressè, ex certâ scientiâ motuque & potestatis plenitudine paribus derogamus & derogatum esse volumus cæterisque contrariis quibuscumque volumus etiam ut ipsarum præsentium transumptis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus personæ in Ecclesiasticâ dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique adhibetur quæ ipsis præsentibus adhiberetur si forent exhibitæ vel ostensæ.

interessate quando si tratta di soppressioni ;  
 e tutte le altre regole della nostra Can-  
 celleria Apostolica, non meno che tutte le  
 clausole dell' erezione e fondazione delle  
 Chiese ; che abbiamo sopprese ed estinte ;  
 e quando anche tutti questi atti fossero con-  
 fermati dall' Apostolica Autorità e da altre  
 persone costituite in dignità civile ed ecclesia-  
 stica ; per quanto grandi esser possano e de-  
 gne di special menzione ; fossero ancora i Ro-  
 mani Pontefici nostri predecessori sotto qua-  
 lunque forma ed espressione sieno stati ema-  
 nati i decreti o concessioni contrarie alle pre-  
 senti e con pienezza di potestà nel Concisto-  
 ro di proprio moto ; ed avessero acquistato  
 un diritto di esercizio e di prescrizione col  
 lungo ed immemorabile spazio di tempo. Al-  
 le quali cose tutte e singule ; Noi deroghiamo  
 per mezzo di queste presenti e vogliamo che  
 resti derogato , quantunque non siano state  
 inserite o specificate espressamente nelle pre-  
 senti e con individuale menzione ; intendendo  
 di nostro proprio moto cognizione e piena  
 potenza ; che le presenti abbiano ad aver  
 tutta là forza , come se il tenore delle costi-  
 tuzioni sopprese e quelle delle clausole spe-  
 ciali da osservare ; vi fosse espresso nominata-  
 mente parola per parola , dovendo esse ottene-  
 re il pieno loro effetto malgrado qualunque  
 cosa in contrario. Vogliamo altresì , che si  
 presti alle copie delle presenti anche stampate  
 e firmate per mano di un pubblico Notaro e  
 segnate col sigillo di una persona costituita in

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ suppressionis, extinctionis, erectionis, constitutionis, concessionis, impertitionis facultatum, subjectionis, commissionis, mandati, decreti, derogationis & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contra-ire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Romæ, apud S. Mariam majorem anno Incarnationis dominice millesimo octingentesimo primo, tertio kalendas decembris, pontificatus nostri anno secundo.

Sign. A. Card. Prod.; B. Card. Braschius  
de Honestis.

Visa De Curiâ R. Manassel.

Loco  Plumbi.

PIUS

85

dignità Ecclesiastica, l'istessa fede, che si presterebbe alle medesime come se fossero presentate ed esibite nell'originale.

Non sarà perciò lecito a chiunque siasi di infrangere e contrariare con temeraria impresa questa Carta di soppressione, erezione, stabilimento, concessione, distribuzione di poteri, commissione, mandato, decreto, derogazione e volontà. E se vi è chi si accinga a tale attentato, sappia che egli incorre nell'indignazione di Dio Onnipotente e de'beati Apostoli S. Pietro e S. Paolo.

*Data a Roma presso S. Maria Maggiore sotto l'anello del Pescatore. L'anno dell'Incarnazione 29 novembre 1801 il secondo anno del nostro Pontificato.*

*Firmato Cardinale Prodatario Braschi degli Onesti.*

*Veduta in Curia R. Manassei.*

**†** *Luogo del Sigillo di Piombo.*

PIUS P. P. VII.  
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

**Q**uoniam favente Deo, spes nobis affulget assequendi, ut in omnibus locis dominio Gallicanæ Reipublicæ ad præsens subiectis, unitas sanctæ matris Ecclesiæ redintegretur, & Catholica Religio restorescat, in quem finem per nostras apostolicas sub plumbo hac ipsâ die datas litteras de novo ereximus atque statuimus decem Metropolitanas, & quinquaginta Episcopales Ecclesias, videlicet :

Archiepiscopalem Parisiensem cum suffraganeis Versallienensem, Meldensem, Ambianensem, Attrebatensem, Cameracensem, Suessionensem, Trecensem & Aurelianensem.

Archiepiscopalem Bituricensem cum suffraganeis Lemovicensem, Claramontensem & Sancti-Flori.

Archiepiscopalem Lugdunensem cum suffraganeis Mimatensem, Gratianopolitanensem, Valentinensem & Camberiensem.

Archiepiscopalem Rothomagensem cum suffraganeis Ebroicensem, Sagiensem, Bajocensem & Constantiensem, provinciæ Rothomagensis.

# TRADUZIONE

*Della Bolla, che dà al Cardinale Legato il potere d'istituire i nuovi Vescovi ed Arcivescovi in Francia.*

## PIO PAPA VII. A PERPETUA MEMORIA.

**D**io per sommo suo favore avendo fatta risplendere innanzi agli occhi nostri la speranza di veder ristabilita l'unità della Santa Madre Chiesa, e rifiorire la Cattolica Religione in tutti i paesi sottoposti al Dominio della Repubblica Francese, e Noi in virtù di nostre Lettere Apostoliche sigillate col Piombo spedite sotto questo istesso giorno avendo a tal' effetto erette di nuovo e fondate dieci Chiese, cioè:

L' Arcivescovile di Parigi e le sue suffraganee di Versaglies, Meaux, Amiens, Arras, Cambray, Soissons, Orleans, e Trojes.

L' Arcivescovile di Bourges e sue suffraganee di Limoges, Clermont, e S. Florio.

L' Arcivescovile di Lione e sue suffraganee di Mende, Grenoble, Valenza e Chambery;

L' Arcivescovile di Roano e sue suffraganee, di Evreux, Seez, Bajeux e Coutances;

Archiepiscopalem Turonensem cum suffraganeis  
Cenomanensem, Andegavensem, Abedonensem,  
Nannetens., Corisopitens., Venetens. & Briocens.

Archiepiscopalem Burdegalensem cum suffraganeis  
Ungolismensem, Piëtaviensem & Rupellenensem.

Archiepiscopalem Tolosanensem, cum suffraganeis  
Cadurcensem, Agennensem, Carcassonensem.  
Montispessulanensem, & Bayonensem.

Archiepiscopalem Aquensem cum suffraganeis  
Avenionens., Dignens., Niciensem & Adjacentem.

Archiepiscopalem Bisuntinensem cum suffraganeis,  
Augustodunensem, Argentinensem, Divio-  
nensem, Nancejensem & Metensem.

Archiepiscopalem Mechlinensem cum suffraganeis  
Tornacensem, Gandavensem, Namurensem,  
Aquisgranensem, Trevirensen & Moguntinens.

Ad quas digni, & idonei Ecclesiastici viri  
erunt à primo ipsius Republicæ Consule nominan-  
di, & à nobis, ac pro tempore existentibus Ro-  
manis Pontificibus successoribus nostris approban-  
di, & servatis formis jam-pridem constitutis,  
canonice instituendi iuxta conventionem per simi-  
les apostolicas sub plumbo litteras nuper confi-  
matam; & quoniam temporis, ac circumstantia-  
rum ratio omnino postulat, ut supradictæ omnes  
Ecclesiæ tam Metropolitanæ quam Episcopales,  
de utili, atque idoneo pastore absque ullâ vel mi-  
nimâ morâ respective provideantur, & idcirco  
spatium minimè suppetit nec habendi notitiam de  
nominationibus à dicto Primo Consule faciendis,  
nec alia hic in urbe gerendi, quæ in similibus pe-  
ragi solent: nos, attentis gravissimis causis ani-  
mum nostrum dignè moventibus, ut omnia ar-

ceant-

L'Arcivescovile di Tours e sue suffraganee di Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes, e S. Brieux;

L'Arcivescovile di Bordeaux e suffraganee di Angoulemme, Poitiers e la Roccella.

L'Arcivescovile di Tolosa e sue suffraganee di Cahors, Agen, Carcassona, Montpeiller e Bajonna;

L'Arcivescovile di Aix e sue suffraganee di Avignone, Digne, Nizza e Ajazzo;

L'Arcivescovile di Besanzone e sue suffraganee di Autun, Strasburgo, Dijon, Nancy, e Metz;

L'Arcivescovile di Malines e sue suffraganee di Tournay, Gand, Namur, Liegi, Aquisgrana, Treveri e Magonza;

Alle quali Chiese il primo Console della suddetta Repubblica nominerà delle persone ecclesiastiche degne e capaci, che verranno approvate ed istituite da Noi e da Romani Pontefici nostri successori secondo le forme da lungo tempo stabilite, a tenore di quanto si dice nella Convenzione confermata con simili Lettere Apostoliche sigillate in piombo, attesochè le circostanze ed i tempi esigono premurosamente che tutte le Chiese Metropolitane e Vescovili, sieno rispettivamente provvedute senza alcuna dilazione di altri idonei a governarle utilmente; e dall'altro canto non potendo Noi essere istruiti con la necessaria celerità delle nomine che deve fare il suddetto primo Console, nè adempire in Roma a tutte le formalità solite osservarsi in simili

ceantur pericula, & impedimenta tollantur, que  
 conceptam tanti boni spem irritam fortasse, &  
 fructu prorsus vacuam redderent, salvâ tamen  
 in posterum remanente debitâ præfatae conventio-  
 nis observantiâ, motu proprio, & ex certa scien-  
 tia, deque matura deliberatione, ac apostolicæ  
 Potestatis plenitudine, dilecto filio nostro Joanni  
 Baptistæ S. R. E. presbytero cardinali Caprara  
 ad carissimum in Christo filium nostrum Napo-  
 leonem Bonaparte, Primum Galliarum Reipubli-  
 cæ Consulem, Gallicanamque nationem, nostro,  
 & Apostolicæ Sedis de latere-Legato potestatem,  
 & auctoritatem in hoc tantummodo peculiari ca-  
 su impertimur, ut ipse nominationes ad præfatas  
 Archiepiscopales Ecclesias à primævâ earum ere-  
 ctione nunc vacantes à supradicto Primo Consule  
 facientes excipere, & constito sibi prius per di-  
 ligens examen, & per assuetum ea summaria  
 forma quâ fieri possit informativum processum  
 de fidei, doctrina, & morum integritate, de re-  
 ligionis zelo, de judiciis Apostolicæ Sedis subje-  
 ctione, deque vera idoneitate juxta nostram in-  
 structionem cuiuslibet Ecclesiastici viri sic nomi-  
 nati, unumquemque eorum etiamsi doctoratus  
 gradu non insignitum, memoratis Archiepis-  
 copalibus, & Episcopalibus Ecclesiis nostro  
 nomine respectivè præficere, & ad illas insti-  
 tuere possit, ac valeat. Plurimum autem in  
 ipsius Joannis Baptistæ cardinalis-Legati pru-  
 dentia, doctrina, & integritate confisis, pro  
 certo habemus, neminem ad Archiepiscopalem,  
 vel Episcopallem dignitatem ullo unquam modo  
 ipsum fore admissurum, qui requisitis ad id  
 ne-

occasioni ; mossi Noi da si giusti e possenti motivi , e volendo allontanare tutti i pericoli e dileguare tutti gli ostacoli che potrebbero deludere ed annichilare tutte le speranze concepite di un cosi gran bene , senza derogare in niente per l' avvenire all' osservanza della sumimentovata Convenzione ; di nostro proprio moto , certa scienza e matura deliberazione , e pienezza dell' Apostolica nostra potestà , diamo , per questa volta solamente al nostro caro figlio Gio: Battista Caprara Prete Cardinale di S. R. Chiesa nostro Legato a Latere , e della Santa Sede Apostolica presso il Carissimo nostro figlio in Cristo Napoleone Bonaparte Primo Console della Repubblica Francese , e presso il popolo della Francia , la facoltà di poter ricevere egli stesso queste nomine , che si faranno dal prefato primo Console per le predette Chiese Arcivescovili e Vescovili attualmente vacanti dopo la loro creazione , ed inoltre l' autorità di provvedere rispettivamente in nostro nome alle medesime , ed instituire per governarle delle persone ecclesiastiche ancorchè non rivestite del titolo di Dottore , dopo che ci sarà assicurato con diligent esami ed esatto processo d' informazione da abbreviarsi secondo le circostanze , dell' integrità della fede , della dottrina , costumi , zelo per la Religione , della sommissione a' giudizj dell' Apostolica Sede e della vera capacità di ciascheduno individuo , che verrà nominato , il tutto conforme alle nostre istruzioni . Pieni Noi di fiducia nella prudenza ,

necessariis iuxta canonicas leges non sit apprimè suffultus.

Eidem insuper cardinali Legato omnem facultatem, & auctoritatem tribuimus, ut per se, vel per quemcumque alium antistitem ab eo specialiter deputandum, & gratiam ac communionem Sedis Apostolicæ habentem, accitis. & ad hoc assidentibus vel aliis duobus Episcopis, vel duobus Abbatis, seu Dignitatibus, aut Canonicis, siue in horum defectu etiam duobus simplicibus presbyteris, cuicunque & Archiepiscopis & Episcopis sic ut præfertur canonice instituendis, emissis prius à quolibet fidei professione, & fidelitatis debitæ juramento, consecrationis munus impendere liberè, ac licite possit, & valeat.

Non obstantibus constitutionibus, & ordinacionibus apostolicis, aliisque omnibus, & singulis, etiam expressâ, & individuâ mentione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ, apud sanctam Mariam Magorem, sub Annullo Piscatoris die XXIX. Novebris MDCCCI. Pontificatus nostri Anno secundo.

Sign. Pius P. P. VII.

J. B.

dottrina e retto intendimento del suddetto Gio:  
Battista Cardinale Legato, Noi viviamo nella  
sicurezza che non verrà rivestita della dignità  
Arcivescovile o Vescovile nessuna persona, che  
non ne abbia secondo le canoniche leggi tut-  
te le richieste qualità.

Accordiamo eziandio all' istesso Cardinale Le-  
gato tutta l' autorità e potenza necessaria, ac-  
cio egli possa liberamente e lecitamente o da  
se medesimo o per mezzo di altro Vescovo  
che sia in comunione e grazia della S. Sede  
Apostolica e da lui specialmente delegato da-  
re la consacrazione a ciascheduno degli Arci-  
vescovi e Vescovi che devono essere istituiti  
canonicamente come si è detto, dopo che cia-  
sheduno di essi avrà fatta la sua professione  
di fede e prestato giuramento di fedeltà, fa-  
cendosi accompagnare ed assistere nelle ceri-  
monie da due altri Vescovi, o da due Abatti,  
o costituiti in dignità, o Canonici, o anche in  
loro mancanza da due semplici Sacerdoti.

E ciò non ostante le costituzioni e regola-  
menti Apostolici, e tutte le altre cose a que-  
ste contrarie ed anche che avrebbero bisogno  
di espressa ed individuale menzione.

*Data in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l' Anello del Pescatore 29. Novembre 1802  
l' anno del. nostro Pontificato.*

PIO VII.

Giu.

J. B. Sanctæ Romanae Ecclesiæ Præsbyter Cardinalis Caprara nuncupatus ad Napoleonem Bonaparte, primum Galliarum Reipublicæ Consulem, gallicanamque nationem, sanctæ sedis apostolicae de latere legatus, juro & promitto in verbo cardinalis per sacros ordines meos, manibut ad perpetuus positis, primo Galliarum Reipublicæ Consuli, me legati munere non functurum, nec facultatibus mibi à Sanctâ Sede concessis usurum, nisi quamdiu in Republicâ & primo Galliarum Consuli placuerit, adeo ut certior factus de illius voluntate, illi convenienter, legati nomen & jus, continuo sim depositurus; simulque omnini quæ gerentur à me, legatione finitâ, codicillos relicturum in manibus ejus quem voluerit primus Galliarum Reipublicæ Consul: item constitutionem, leges, statuta & consuetudines Reipublicæ servaturum, nec ullo modo gubernii Reipublicæ auctoritati & jurisdictioni, iuribus, libertatibus & privilegiis ecclesiæ gallicanæ derogaturum. In quorum testimonium has præsentes manu meâ subscripsi, ac præterea sigillo meo muniendas curavi.

PIUS

## Giuramento del Cardinale Caprara.

Io Gio: Battista Caprara Prete Card. della Santa Romana Chiesa presso Napoleone Bonaparte primo Console della Repubblica Francese e presso il Popolo di Francia, Legato a Latere della Santa Sede Apostolica, giuro e prometto in parola di Cardinale innanzi al primo suddetto Console della sovressa Repubblica, per i sacri Ordini dei quali sono rivestito, e toccandomi il petto, di non usare delle facoltà concessemi dalla S. Sede come sopra, e delle funzioni di Legato, se non quando parrà e piacerà alla suddetta Repubblica al primo Console medesimo, e tosto le deporrò col nome di Legato, quando da lui sarà stimato bene e gli parrà conveniente; e terminata la Legazione e tutto quanto a me spetta, rimetterò nelle mani della persona che verrà da esso indicata tutti i documenti e carte che esisteranno in mio potere; come pure di osservare tutte le costituzioni, Leggi e Statuti di detta Repubblica, e in nessun modo far cose contrarie al Governo, non meno che derogare alle libertà, diritti, autorità e giurisdizione della Chiesa Gallicana. In fede di che ho sottoscritto il presente giuramento di mia propria mano e l'ho munito col mio sigillo ec.

PIO

PIUS EPISCOPUS  
SERVUS SERVORUM DEI.

Dilecto filio nostro Johanni-Baptistæ tituli S. Onuphrii S. R. E. presbytero Cardinali Caprara nuncupato, Archiepiscopo Episcopo Cesino ad carissimum in Christo filium nostrum Napoleo-  
nem Bonaparte, primum Galliarum Reipublicæ Consulem, nostro & Apostolicæ Sedis Legato de latere, salutem & apostolicam benedictionem.

**D**extera Altissimi quæ semper in ostensione virtutis magnificata est, renovavit etiam temporibus hisce nostris magnalia sua. Illud si quidem est operatum, ut tot inter impetus ac procellarum jactationes quibus universa Gallia tamdiu est agitata, longè maxima nationis illius pars, religio-  
nis quam à majoribus acceperat & ab incunabulis hauserat, retinentissima fuerit, in eaque conservandâ avorum suorum gloriam, à quibus tot bona accepit Ecclesia, ad memoriam sæculorum omnium sit emulata. Propterea nec desivimus, nec desituri unquam erimus, in omni spiritus no-  
stri humilitate, gratiam agere misericordiarum Deo, qui, tot inter angustias, quibus premitur, tantasque curarum moles, quas cùm semper, tūm iis potissimum temporibus necessario habere debet sarcina supremi episcopatus, quæ infirmitati no-  
stræ, inscrutabili Dei judicio est imposta, ad consolando nos divinitatis suæ lumine rationem nobis suppeditare est dignatus, quâ catholica reli-  
gio ad liberum ministeriorum exercitium in regio-  
nibus

PIO VESCOVO  
SERVO DE' SERVI DI DIO.

Al diletto Nostro figlio Gio: Battista Caprara  
Cardinale Prete della S. Romana Chiesa del  
titolo di S. Onofrio, Arcivescovo e Vescovo di  
Iesi, nostro Legato a Latere e della S. Sede  
Apostolica, presso il Carissimo nostro Figlio  
in Cristo Napoleone Bonaparte primo Console  
della Repubblica Francese;

**L**A destra dell'Altissimo, che in tutti i tempi, ha manifestata con splendore la sua potenza, ha rinnovati a' giorni nostri i suoi prodigi. In mezzo all'impeto furioso delle procelle da cui è stata agitata la Francia, la più grande e sana parte di quella Nazione, è rimasta sempre fortemente attaccata alla Religione de' suoi antenati succhiata col latte, brama di conservare la gloria de' propri avi, che tanto bene in tutti i secoli hanno arreca-to alla Chiesa. Non abbiamo perciò cessato né cesseremo giammai di rendere i più umili ringraziamenti al Dio delle misericordie, che ha voluto in mezzo alle tante cure e sollecitudini annesse specialmente ne' presenti tempi, al sommo Pontificato del quale ci ha incaricati per imperscutibile segreto suo giudizio, di far balenare innanzi a' nostri occhi un raggio di consolazione offrendoci i mezzi di rendere in quel paese alla Cattolica Religione il libero esercizio del suo ministero, e rifiotire si ve-  
da

nibus illis revocata, ad pristinam cultūs sui puritatem, sanctitatemque possit restorescere. Paterna charitas, quā nos Gallicanam nationem semper complexi fuimus, & ardentia illa studia quibus urgemur, ut opus tam bene susceptum, auxiliante Deo, ad majorem ejus gloriam, per imbecillitatem nostram feliciter conficiatur, nos vehementer sollicitos habet, rationesque omnes excoigitare cogit, quae ad hoc tantum bonum constitutendum conferant, cum quo salus tam multarum animarum, quas Christus Dominus sanguine suo redemit, est omnino conjuncta.

Propterea cum ad id consequendum illud maximè, tūm nobis, tūm gubernio ipsi gallicano, prodesse posse videatur, si nostrum atque apostolicæ Sedis legatum constituamus, qui in Galliam se conferens, & spiritualibus fidelium illorum necessitatibus præsto sit, & ea bona properet quæ ex conventione inter nos & gubernium Reipublicæ gallicanæ inita expectari debent, auditis venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus quos quemadmodum deliberatio tantæ rei postulabat, omnes convocandos censuimus, unanimi eorumdem consilio & assensu, te, dilecte fili noster, delegimus, cuius fidei, religioni & exploratae prudentiæ tantum ac tam grave hoc munus committeremus illud persuasi, te, pro ea virtute ac singulari sapientiæ quā præstas, ac præser-tim pro eo amore ac studio quod semper, in cœteris muneribus quæ tibi à sede apostolicâ concre-dita sunt administrandis, erga catholicam Ecclesiam ostendisti, desiderio atque expectationi nostræ es-se cumulatissimè responsurum.

“Te

da l' antica purità del suo Culto. L' amor paterno, che Noi abbiamo sempre portato alla Nazione Francese e il nostro desiderio ardente di ravvisare quest' opera sì bene incominciata condotta a un avventuroso fine mediante il Divino ajuto, ci riempiono di una yiva impazienza e ci obbligano a cercare tutte le maniere di operare un sì gran bene, dal quale dipende la salute di tante anime, che Nostro Signore Gesù Cristo si è degnato salvare a prezzo del suo sangue.

Ora siccome ci è parsa non meno che al Governo Francese, util cosa per l' oggetto propostoci di stabilire in nostro nome e in nome dell'Apostolica Sede un Legato, il quale portandosi in Francia provveda a' bisogni spirituali de' fedeli ed acceleri il felice effetto della Convenzione conclusa tra Noi e la Repubblica Francese, dopo avere uditi i nostri Venerabili fratelli i Cardinali di S. Romana Chiesa che abbiamo giudicato conveniente di dover tutti convocare, per deliberare sopra un affare di tanta importanza, così di loro consenso ed unanime parere abbiamo scelto Voi nostro diletto figlio, per confidare alla vostra fede, Religione, e prudenza un tanto e sì rilevante officio, persuasi che sorpasserete ogni nostro desiderio ed espettativa, mediante la virtù e saviezza che vi distinguono, ed in modo particolare per l' attaccamento e zelo che non avete cessato di dimostrare per gl' interessi della Cattolica Chiesa nelle altre incomben-

“ Te igitur in nostrum & Apostolicæ Sedis  
legatum ad primum Galliarum Reipublicæ Con-  
sulem, vigore præsentium eligimus constitui-  
mus & deputamus, circumspectioni tuæ man-  
dantes, ut munus hujusmodi pro tuâ in Deum  
pietate, in nos & hanc sanctam Sedem reveren-  
tiâ, in christianam Rempublicam studio, alacri-  
animo suscipias, ac sedulo, diligenterque, Deo  
juvante, exequaris, donec id pro necessitate tem-  
porum opportunum judicabitur.

Datum Romæ apud S. Mariam majorem, anno  
Incarnationis dominice millesimo octingentesimo pri-  
mo IX. Kalend. septembris, pontificatus anno se-  
cundo :

benze che dalla S. Sede vi sono state addos-  
sate.

Pertanto in vigore delle presenti Lettere,  
vi eleggiamo, deputiamo, e stabilischiamo in  
qualità di nostro Legato e dell' Apostolica  
Sede presso il primo Console della Repub-  
blica Francese, raccomandovi, in nome del  
vostro amore verso Dio, del vostro rispet-  
to per Noi e per la Santa Sede e affezio-  
ne agli interessi della Religione, di ricevere  
questa missione con gioja e adempirla median-  
te la Divina grazia con fedeltà e con zelo,  
finchè la necessità delle circostanze ce la ren-  
derà necessaria.

*Data in Roma presso S. Maria Maggiore l'  
anno dell' incarnazione di Nostro Signor Gesù Cri-  
sto 1801 sotto di 24 Agosto l' anno II del nostro  
Pontificato.*

*Proclama del primo Console a Francesi per notificare loro formalmente la piena restituzione del Culto Cattolico, e vuole che sia inserito nel Bullettino delle Leggi.*

“Francesi! Dal seno di una rivoluzione ispirata dall’ amor della patria, scoppiarono tutto a un tratto fra voi delle dissensioni religiose che divennero il flagello delle vostre famiglie, l’ alimento delle fazioni, e la speranza de’ vostri nemici. Una politica insensata tentò di soffocarle sotto la ruina degli Altari e della Religione medesima. Alla sua voce cessarono quelle devote solennità ove i cittadini si chiamavano col dolce nome di fratelli; e si riconoscevano tutti eguali sotto la mano di Dio che li avea creati: il moribondo, rimasto solo nel suo dolore, non intese più quella voce consolante che chiamò i cristiani a una miglior vita, e Dio medesimo parve esiliato dalla natura.”

“Ma la coscienza pubblica, ed il sentimento dell’ indipendenza delle opinioni, si sollevarono; e ben presto, traviati dai nemici esteri, la loro esplosione portò la distruzione nei nostri dipartimenti; alcuni Francesi obbliarono d’ essere Francesi, e divennero gli strumenti dell’ odio straniero: D’ altronde le passioni scatenate, la morale senza appoggio, la sciagura senza speranza nell’ avvenire, tutto si riuniva a portare il disordine nella società.”

“Per arrestare questo disordine, bisognava

ristabilire la religione sulla di lei base, e non si potea farlo che con misure approvate dalla Religione istessa. L'esempio de' secoli e la ragione imponevano di ricorrere al sommo Pontefice per ravvicinare le opinioni e riconciliare i cuori: Il capo della Chiesa pesò colla sua saviezza l'interesse dello Stato; la di lui voce si fece intendere ai Pastori; il Governo acconsentì a ciò ch' egli approvava; e i Legislatori ne hanno fatto una legge della Repubblica: „

“ Così scompajono tutti gli elementi di discordia; così svaniscono tutti gli scrupoli che potevano spaventare le coscienze, e tutti gli ostacoli che la malevolenza poteva opporre al ritorno della pace interna. „

“ Ministri d'una Religione di pace! coprà l'obbligo il più profondo le vostre dissensioni, le vostre sciagure e i vostri falli: vi unisca la medesima Religione coi medesimi nodi; con nodi indissolubili, agli interessi della patria. Spiegate per essa tutta la forza e tutto l'ascendente che vi dà il vostro ministero sugli spiriti, formino le vostre lezioni e i vostri esempi i giovani cittadini all'amore delle nostre istituzioni, all'attaccamento per le autorità tutelari che furono create per proteggerle; imparino da voi che il Dio della pace è il Dio pur anche delle armate, e ch'egli combatte con quelli che difendono l'indipendenza e la libertà della Francia. „

“ Cittadini che professate le Religioni protestanti! la Legge estese egualmente sopra di voi

voi le sue cure. Vi unisca tutti nel medesimo amor per la patria, nel medesimo rispetto per le Leggi, nel medesimo affetto dei membri della gran famiglia, quella morale sì santa, sì pura, sì fraterna, e le controversie di dottrina non alterino giammai que' sentimenti che la religione ispira e comanda. „

“ Francesi! uniamoci tutti per la felicità della patria e dell'umanità. Questa Religione che civilizzò l'Europa, sia ancora il legame che ne riavvicini gli abitanti, e siano sempre associate le virtù che esige ai lumi che ci richiamano.

Dato a Parigi, dal Palazzo del Governo, li 27 germile anno X. ec. „


“ Bonaparte primo Console della Repubblica Francese ordina, che questo Proclama sia inserito nel Bollettino delle Leggi ed affisso in tutti i Dipartimenti della Repubblica. „

## INDICE DE' DOCUMENTI

Contenuti in questa Collezione.

Concordato tra il Governo Francese e S. S. Pio VII. felicemente regnante.	pag. 3
Divisione della Repubblica in Arcivescovadi e Vescovadi.	7
Articoli Organici della Convenzione de' 26 Messidoro.	10
Bolla di S. S. per la ratifica di detta Convenzione.	24
Bolla di S. S. per la circoscrizione delle Diocesi.	57
Bolla di S. S. che dalla facoltà al Cardinale Legato d'istituire in Francia i nuovi Arcivescovi e Vescovi.	87
Giuramento del Cardinal Caprara.	95
Bolla di S. S. che nomina l'Eminentissimo Caprara Cardinale Legato in Francia.	97
Proclama del primo Console a' Francesi per notificar loro formalmente la piena restituzione del Culto Cattolico e vuole che sia inserito nel Bulletino delle Leggi.	102

ЛЮДАРЬ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ  
ЗАЩИТЫ ИЗ СОВЕТСКОГО  
СОЮЗА ОБРАЩЕННЫЙ КОМУ  
ПРИЧЕРНОВОДСТВУЮЩИМУ



UNIVERSITÀ di PADOVA  
ISTITUTO DI STORIA DEL  
DIRITTO, DIRITTO ROMANO  
E DIRITTO ECCLESIASTICO

3592

*Let S*

UNI

UNIVERS  
DIPARTIME  
FILOSOF  
DIRITTO

BIBL. DI

UNIVER. DI PADOVA

UNIVERSITA' DI PADOVA  
DIPARTIMENTO DI STORIA  
FILOSOFIA DEL DIRITTO  
DIRITTO CANONICO

39

L

1

EL DIRITTO ROMANO

PIUS EPISCOPI  
DEI, AD P  
RIAM.

*Ecclesia Christi  
Jerusalem novam  
dit Joannes; indè  
tatem, cæteraque  
surgit, quod nedùn  
ca, sed & una si  
fundata, ex firm  
clésiae omnium un  
sacramentis, in iisde  
bjectione atque obsequi  
tota vis illa ac pulch  
sticum corpus nobilita  
ejus præcipuum ac  
cum & ejus propri  
ad consummatione  
eadem Ecclesia, qu  
re quam ad patrem  
verbis sic pro ea  
,, eos quos dedisti  
,, nos ... ut omnes  
,, in me & ego in  
,, sint. ,,*



## TRADUZIONE 25

Della Bolla di ratifica della Convenzione stabili  
ta tra la Repubblica Francese e Sua San  
tità.